



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Codifica adempimenti L.R.	15/08 (trasparenza)
Ufficio Istruttore	Direzione Generale
Tipo materia	Prevenzione della Corruzione
Misura/Azione	NO
Privacy	NO
Pubblicazione integrale	SI

N. 421 del registro delle deliberazioni

<u>OGGETTO:</u> Piano triennale della prevenzione della corruzione 2020 - 2022. APPROVAZIONE

L'anno 2013 addi 30 del mese di Dicenso in Modugno nella sede dell'ARIF, in Via delle Magnolie, n. 6

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA:

- La Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", come modificata dal D.lgs. n. 97/2016, che ha introdotto una serie di strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo e, a livello periferico, impone all'organo politico l'adozione del Piano triennale della corruzione, su proposta del Responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio;

CONSIDERATO CHE:

- l'organo di indirizzo, ai sensi dell'art. 1 comma 8 delle L. 190/2012, definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico- gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
- in base all'art. 1, comma 2- bis, della sopracitata Legge 6 novembre 2012, n. 190, "il Piano nazionale anticorruzione ... costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione. Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione";
- in data 13 novembre 2019 l'ANAC, con la deliberazione n. 1064, ha approvato definitivamente il Piano nazionale anticorruzione 2019;
- inoltre sulla base di quanto previsto dal successivo comma 8 bis dell'articolo sopra richiamato, si desume che i piani triennali per la prevenzione della corruzione debbano essere coerenti con gli obiettivi stabiliti nell'ambito dei documenti di programmazione strategico-





gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si debba tener conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;

- il piano, a proiezione triennale, adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, è funzionale a:

 individuare le attività nelle quali è maggiore il rischio di corruzione prevedendo, in particolare, per queste, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio, nonché obblighi di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione;

 monitorare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti, nonché i rapporti tra amministrazione e soggetti terzi che con la stessa stipulano contratti o sono interessati a procedimenti autorizzatori, concessori o di erogazione di vantaggi economici;

individuare specifici obblighi di trasparenza;

 il D.Lgvo. 97/2016, nel modificare il D.Lgvo n. 33/2013 e la l. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC, attribuendo a quest'ultimo un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.

VISTA la deliberazione 13 novembre 2019, n. 1064, mediante la quale l'Autorità Nazionale anticorruzione ha approvato definitivamente l'aggiornamento 2019 al piano nazionale anticorruzione, prorogando tutte le attività connesse alla predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza al 31 gennaio 2020;

RILEVATO che l'Autorità nazionale anticorruzione ha pubblicato in data 22 novembre 2019, il nuovo Piano nazionale anticorruzione, per il triennio 2019-2021, tramite il quale l'ANAC, con l'intento di agevolare il lavoro delle amministrazioni, ha rivisto e consolidato in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite sino ad oggi, in maniera da facilitare la consultazione dei provvedimenti emanati nel corso degli anni;

EVIDENZIATO che, in data 26 novembre 2019, è stato emanato apposito avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente-Altri contenuti-Corruzione, allo scopo di acquisire, sino al 20 dicembre 2019, eventuali suggerimenti, segnalazioni, proposte circa il contenuto del redigendo piano triennale da parte di tutti i soggetti interessati.

VISTI:

- la L.R. 25 Febbraio 2010 n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito l'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF), Ente strumentale della Regione Puglia dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, tecnica e contabile;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2102, attraverso la quale sono stati designati il Commissario Straordinario nella persona del Prof. Gennaro Ranieri, ed i Sub Commissari Straordinari di questa Agenzia, nelle persone del Dott. Francesco Ferraro e Dott. Vitantonio Damiani;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 dicembre 2019, n. 751, mediante il quale è stato nominato il Commissario straordinario e rinnovati i due sub-commissari;
- vista la propria deliberazione 31 gennaio 2019, n. 10, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019- 2021;
- Ritenuto di dover provvedere all'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022;

DELIBERA





DI PRENDERE ATTO che tutto quanto esposto in premessa, da intendersi, quivi, integralmente riportato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2020 - 2022 proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Ugo Galli, nel testo allegato al presente atto (Allegato "A"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento unitamente all'apposita sezione (Allegato "B") relativa alla Trasparenza ed integrità 2020 - 2022;

DI DARE ATTO che detto piano potrà subire rettifiche nel corso dell'anno in relazione al verificarsi di circostanze imprevedibili o in virtù di una riprogrammazione delle attività e/o riorganizzazione dell'Agenzia;

DI PUBBLICARE il presente atto, all'Albo istituzionale online dell'ARIF sul sito www.arifpuglia.it accessibile anche dal banner ARIF riportato sul sito www.regione.puglia.it; ed in Amministrazione Trasparente sezione Altri contenuti- Corruzione;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Direttore degli Uffici della D.G. Avv. Ugo Galli, ai titolari degli Uffici presso la Direzione Centrale ARIF, alle P.O. provinciali per la tempestiva e capillare diffusione a tutti i dipendenti, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, agli operatori economici, prestatori di servizi ovvero fornitori di beni, in favore dell'ARIF;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta l'insorgenza di oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dell'Ente;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 che in relazione al presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il soggetto che lo adotta;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, non soggetto a controllo;

Il presente atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgvo 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, composto da n. 46 (quarantasei) facciate, comprensive degli allegati "A" e "B", è adottato in originale.

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ayv. Ugo Galli

Prof. Gennaro Ranieri

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI

La presente deliberazione, composta da n. 46 (quarantasei) facciate, comprensive degli allegati A) e B), viene pubblicata presso l'Albo istituzionale online dell'ARIF, sul sito www.arifpuglia.it, accessibile anche dal banner ARIF sul sito www.regione.puglia.it, per 15 (quindici) giorni





consecutivi a partire dalla data di pubblicazione sul sito medesimo.

Il presente atto è depositato presso la Direzione Generale, Via delle Magnolie, civ. 6 – Modugno (BA).

Jaule James

L'incaricato rag. Francesco Fanelli





ALLEGATO "A"

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 – 2022

SOMMARIO

INTRODUZIONE

- 1) CONTENUTI E OBIETTIVI
- 2) ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DELL'ARIF
- 3) CARATTERI GENERALI DEL PRESENTE AGGIORNAMENTO
- 4) INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' A PIU' ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE
- 5) METODOLO GIA' USATA PER EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
- 6) AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI
- 7) MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
- 8) MONITORAGGI
- 9) IL WHISTLEBLOWER
- 10) IL CODICE DI COMPORTAMENTO
- 11) IL PANTOUFLAGE
- 12) ROTAZIONE DEI RESPONSABILI E DEL PERSONALE
- 13) IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
- **14)** IL RESPONSABILE ANAGRAFE STAZIONE APPALTANTE (R.A.S.A.)
- 15) VERIFICA SULLA INSUSSISTENZA DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI DI CUI AL D.LGVO N. 39/2013
- 16) I DIRIGENTI E I DIPENDENTI
- 17) L'ORGANISMO INDIPENTENDE DI VALUTAZIONE
- 18) I REFERENTI PER LA PREVENZIONE DI RISPETTIVA COMPETENZA
- 19) FORMAZIONE DEL PERSONALE
- 20) I DIPENDENTI DELL'ARIF
- 21) L'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
- 22) ADEGUAMENTO DEL PIANO E CLAUSOLA DIRINVIO
- 23) ALTRE DISPOSIZIONI







1. Introduzione

Nel prendere atto dell'adozione, da parte dell'ANAC delle "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", in cui si prevede che il PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) è un atto di indirizzo per le amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012 n. 190, nota come "Legge anticorruzione", recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Com'è noto, in virtù della citata legge 190/2012, il PNA individua, in relazione anche alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi.

Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione devono essere adottate è quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia.

Giova segnalare, al riguardo, il contenuto dell'intervento del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in Sibenik – Croazia del 16.10.2018.

Rimarcava in detto intervento il fatto che in passato l'unica arma contro la corruzione era quella repressiva, cioè quella connessa all'applicazione di norme penali. Invece l'importanza di una prospettiva diversa, di tipo preventivo, è un tema da anni al centro del dibattito mondiale in materia di lotta alla corruzione.

Poi, in data 23 luglio 2019, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato, in via preliminare, l'aggiornamento 2019, proprio del PNA, elaborando contestualmente il relativo DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE, Tale documento costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente.

Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione devono essere adottate è quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia. Si segnala, in particolare, la Convenzione dell'Organizzazione della Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2013 con la risoluzione numero 58/4, sottoscritta dallo Stato e ratificata il 3 agosto 2009 con la legge numero 116. La Convenzione O.N.U. del 2003 prevede che ogni Stato (articolo 5): - elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate; - si adoperi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione; - verifichi periodicamente l'adeguatezza di tali misure; - collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.

In tema di contrasto alla corruzione, grande rilievo assumono anche le misure contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il GR.E.C.O. (Groupe d'Etats Contre la Corruptione) e l'Unione Europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall'O.N.U.: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali. Per l'Italia, il percorso tracciato dal legislatore statale, in tema di buone regole comportamentali ed integrità, involge paralleli segmenti normativi tra loro coordinati e coordinabili. Ci si riferisce, in particolare: al D.Lgs. n. 150/2009, attuativo della legge delega n. 15/2009, che all'art. 13 ha istituito la- Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) che, recentemente - ai sensi dell'art. 5 della legge n. 125 del 30.10.2013 con cui è stato convertito in legge con modificazioni il d.l. n. 101/2013, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni" - ha assunto la denominazione di Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (ANAC); alla legge n. 190/2012 che è diretta alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, e persegue l'integrità del comportamento del pubblico dipendente come fattore decisivo per il buon andamento della PA. L'impianto normativo della Legge Severino (190/2012) scommette invece sulla capacità di ogni amministrazione di poter generare gli anticorpi, partendo da un assunto in astratto difficilmente contestabile: non si può contrastare la corruzione ponendosi contro l'amministrazione e







non utilizzando la parte migliore di coloro che la compongono.

Su quest'impronta è stato costruito il nuovo codice nazionale di cui al D.P.R. n. 62/2013; alla modifica dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 in tema di redazione di codici di comportamento interni ad ogni Amministrazione mirati alla prevenzione e lotta di fenomeni e comportamenti corruttivi latu sensu intesi; al D.Lgs. n. 33/2013 diretto a fissare ma anche rammentare, quasi in forma di testo unico,- una pluralità di norme in tema di pubblicazione di dati, informazioni etc. per una serie di Amministrazioni od organismi assimilati secondo una ratio per cui la trasparenza è strumento preventivo di fenomeni corruttivi latu sensu intesi perché consente il controllo diffuso sull'azione amministrativa da parte dell'intera collettività, amministrata o meno; al D.Lgs. n. 97/2016 di modifica al D.Lgs. n. 33/2013 con particolare riferimento al diritto di accesso, introducendo il controllo diffuso sull'azione amministrativa da parte dell'intera collettività, amministrata o meno, e agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni; al D.Lgs. n. 39/2013 recante una nuova e particolarmente articolata disciplina sulle incompatibilità in tema di assegnazione di incarichi dirigenziali e di matrice politica, argomenti questi di scottante attualità; al Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, approvato con il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

La ratio del suddetto impianto normativo che funge da direttrice di orientamento nella sua interpretazione e condivisione di esse, è la disamina di ordine fattuale e statistico, ma anche economico che, sebbene esposta solo in sintesi, evidenzia che: l'Italia è stata collocata al 47° posto per trasparenza e rispetto della legalità nella classifica redatta a livello mondiale da Transparency International nel 2016. I fenomeni corruttivi non riguardano solo il trasferimento di danaro ma anche altre utilità - e pure a vantaggio di soggetti diversi (figli, genitori, parenti, affini, conviventi, conoscenti) - quali incarichi di consulenza o collaborazione, assunzioni, contratti, modalità di loro esecuzione, prospettive di carriera amministrativa o politica, etc. e non coinvolgono soltanto coloro che hanno un rapporto di pubblico impiego ma anche i collaboratori, i consulenti, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Quindi tutti i soggetti che sono assimilati od assimilabili a coloro ai quali sono istituzionalmente affidate funzioni pubbliche; i fenomeni corruttivi sono molto più frequenti ove vi sia uno stretto contatto tra compagine burocratica e compagine politica; i fenomeni corruttivi involgono non solo la sfera morale ed etica dell'individuo, ma incidono economicamente sulla collettività e sull'amministrazione. L'aumento dei costi delle forniture dei beni e dei servizi, delle opere, dei lavori per l'amministrazione dipende anche dalla presenza di un prezzo sottostante ma invisibile, così come vi è un danno da disservizio collegato alle distorsioni nell'esecuzione dei contratti. Sono tutti danni diretti per l'Amministrazione e quindi per la collettività per le conseguenze finanziarie che comportano, rapportabili anche a tutte le spese occorrenti per ripristinare la legittimità della situazione, l'integrità del bene violato, per riordinare la documentazione inerente i procedimenti inquinati ed in genere per riportare la situazione a regime.

In tema di contrasto alla corruzione, grandi rilievi assumono anche le misure contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il GRECO (Groupe d'Etats Contre la Corruptione) e l'Unione Europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall'ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali.

- a) incompatibilità in tema di assegnazione di incarichi dirigenziali e di matrice politica, argomenti questi di scottante attualità;
- b) al Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012 n. 190, approvato con decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.







Con deliberazione dell'Anac n. 1208 del 22 novembre 2017 è stato approvato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2017, il primo predisposto ed adottato dall'Autorità Nazionale anticorruzione, ai sensi dell'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, in linea con le rilevati modifiche legislative intervenute recentemente, in molti casi dando attuazione alle nuove disciplina della materia, di cui le amministrazioni dovranno tener conto nella fase di attuazione del PNA, nei loro piani triennali di prevenzione della corruzione (di seguito PTPC), in particolare a partire dalla formazione dei PTPC per il triennio 2017-2019. In tale PNA si fa riferimento in particolare al decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 "Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (di seguito D.Lgvo n. 97/2016) e al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sul Codice dei contratti pubblici. Le principali novità del D.Lgvo 97/2016 in materia di trasparenza riguardano il definitivo chiarimento sulla natura, sui contenuti e sul procedimento di approvazione del PNA e, in materia di trasparenza, la definitiva delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria.

La legge n. 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013, che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della legge n. 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d'un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge n. 190/2012 estende la nozione di corruzione a:

1) tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del Codice penale; 2) ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Il PNA approvato l'11.9.2013 (deliberazione ANAC n. 72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge n. 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.

"Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter Codice penale, e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma del delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel titolo II Capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso rimanga a livello di tentativo".

E' oltremodo necessario, inoltre, in virtù degli interventi normativi che hanno inciso sul sistema di prevenzione della corruzione a livello istituzionale, procedere all'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020–2022 con speciale riferimento alle novità contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

Il presente piano è stato redatto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Avv. Ugo Galli, nominato con disposizione del Direttore Generale prot. 17464 del 23 aprile 2015. Il piano è stato redatto conformemente a quanto previsto dalla legge n. 190 del 2012 e alle indicazioni contenute nel Piano nazionale Anticorruzione approvato con delibera della Civit 8 ora ANAC) n. 72 dell'11 settembre 2011 e 12/2013, nonché al nuovo P.N.A. 2019 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione 13 novembre 2019, n. 1064. Al primo livello si colloca il citato Piano, elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) e approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), e a un secondo livello si collocano i Piani territoriali anticorruzione (PTPC) di ogni amministrazione pubblica, definiti sulla base delle indicazioni del PNA e dell'analisi dei rischi specifici di corruzione di ognuna.







Il concetto di corruzione da prendere a riferimento per la definizione dei Piani di prevenzione ha anche un'accezione ampia, essendo comprensivo delle diverse situazioni in cui sia riscontrabile l'abuso da parte di un soggetto del potere/funzione a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti comprendono, infatti, come già sopra accennato, non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale artt. da 314 a 360, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – si accerti un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Nello spirito della Legge n. 190/2012, la trasparenza è considerata uno strumento rilevante per operare in maniera eticamente corretta e, contestualmente, per perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione, valorizzando l'accountability con i cittadini, anche attraverso specifiche azioni di sensibilizzazioni.

Altre misure generali di prevenzione della corruzione, previste dalla Legge n. 190/2012, riguardano più in particolare:

- inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage-revolving doors) D. Lgvo. n. 39/2013;
- incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali D. Lgvo n. 39/2013;
- patti di integrità negli affidamenti (art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012). E inoltre:
- mobilità del personale addetto alle aree di rischio di corruzione;
- astensione in caso di conflitto di interesse;
- formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione;
- tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower).
- Quel che rileva in questa sede è che dalla normativa più recente emerga l'intento di concentrare l'attenzione sull'effettiva attuazione di misure in grado di incidere sui fenomeni corruttivi.

La Legge n. 190 del 2012 infine ha dettato le "disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" al fine di contrastare l'insorgere di fenomeni corruttivi. Al termine "corruzione" viene attribuito un significato più ampio tale da comprendere anche il malfunzionamento delle amministrazioni in conseguenza di abusi, da parte di singoli soggetti, nell'espletamento delle funzioni attribuite, per scopi privati. I fenomeni corruttivi, percepiti dalla collettività in maniera sempre più diffusa, hanno offuscato il prestigio delle pubbliche amministrazioni e la loro efficienza. In questo contesto l'affermazione della legalità e soprattutto la massima trasparenza assumono un ruolo importante per stabilire il corretto rapporto tra cittadino-utente e Pubblica Amministrazione.

La Legge n. 190 del 2012 infine stabilisce che ciascuna amministrazione è tenuta ad elaborare ed adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nel quale vengono individuate le attività dell'Agenzia maggiormente esposte al rischio di corruzione e previste le azioni da adottare finalizzate alla gestione del rischio con l'obbiettivo di:

- Ridurre le opportunità di insorgenza di fenomeni corruttivi
- Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
- Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

1) CONTENUTI E OBIETTIVI

Preliminarmente, va rilevato che, in data 31 gennaio 2019, è entrata in vigore 9 gennaio 2019, n. 3, che introduce, tra le altre, nuove misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione. La prima parte del testo apporta modifiche alle norme che disciplinano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ed è finalizzato a potenziare l'attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la pubblica amministrazione. Il testo normativo prevede:

a) l'innalzamento delle pene per i reati di corruzione per l'esercizio della funzione, con il minimo







della pena che passa da uno a tre anni e il massimo da sei a otto anni di reclusione;

b) l'introduzione del divieto, per i condannati per reati di corruzione di contrattare con la pubblica amministrazione (cosidetto "Daspo per i corrotti") da un minimo di 5 fino a una interdizione a vita, non revocabile per almeno 12 anni in caso di riabilitazione;

c) possibilità di utilizzare anche i reati di corruzione la figura dell'Agente sotto copertura;

d)l'introduzione di sconti di pena e di una speciale clausola di non punibilità per chi denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e individuare eventuali responsabili;

d) la confisca dei beni nel caso di amnistia o prescrizione intervenuta in gradi successivi al primo. Tutto ciò premesso il Piano di prevenzione della corruzione è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure obbligatorie per la Legge n. 190/2012.

E' una legge fondamentale, per quanto perfettibile e già modificata in alcune parti: individua gli organi incaricati di svolgere attività di controllo, prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, ma detta anche i meccanismi di controllo

Nello specifico la Legge n. 190 introduce tre macro-ambiti nei quali intervenire per prevenire la corruzione.

Innanzi tutto responsabilizza la PA; il Piano individua il Responsabile della prevenzione che provvede a verificarne l'attuazione ed a farlo rispettare, monitorando il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione quali ad esempio la rotazione e la formazione del personale, effettuando controlli sui procedimenti autorizzatori, sulle varie inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi dirigenziali; il RPC predispone il sistema di tutele del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (il cosidetto Wisteleblower); effettua controlli sull'effettivo rispetto delle disposizioni di cui al Codice di condotta ("etico") che deve rappresentare il vademecum dei pubblici dipendenti.

In concreto il presente Piano di prevenzione della corruzione descrive altresì la metodologia di risk assessment, le aree e i processi sensibili individuati in relazione ai rischi di reato e di altri comportamenti corruttivi, commessi dai soggetti apicali e sottoposti alla loro direzione e

coordinamento, in qualità di agenti pubblici ovvero per quelle ipotesi in cui il dipendente opera come soggetto indotto o corruttore.

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, cosiddetta legge anticorruzione, è stato introdotto nell'ordinamento giuridico un sistema organico di lotta alla corruzione successivamente completato dal: D.Lgvo 31 dicembre 2012, n. 235 in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche pubbliche;

- D.Lgvo 14 marzo 2013, n. 33 in materia degli obblighi di pubblicità, trasparenza e divulgazione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- D.Lgvo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità presso le pubbliche amministrazioni e gli enti, anche di diritto privato, da esse controllati;
- D.lvo 25 maggio 2016, n. 97 in materia della Riforma della Trasparenza;
- D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni - al quale si richiama il Codice di Comportamento dei dipendenti ARIF approvato con Delibera del Direttore Generale n. 15 del 31/01/2014.

Il piano esprime la strategia di prevenzione della corruzione che l'ARIF intende attuare durante il triennio 2020 - 2022, in linea di continuità e in un'ottica di progressivo miglioramento rispetto alla strategia contenuta nel P.T.P.C. 2019-2021.

Salvo quanto diversamente previsto rimangono vigenti e si intendono richiamati in questa sede le indicazioni contenute nel P.T.P.C. 2017–2019 e in quello 2018-2020, nonché l'applicazione delle misure di prevenzione obbligatorie ed ulteriori ivi previste.

2) ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DELL'ARIF

L'ARIF PUGLIA (Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali) ai sensi della L.R. n. 3 del 25 febbraio 2010 e L.R. n. 19 del 30 aprile 2019 è Ente strumentale della Regione Puglia preposto alle







attività forestali ed irrigue.

L'Agenzia svolge la sua funzione istituzionale:

- nella difesa del suolo e nella gestione, manutenzione, salvaguardia, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, del patrimonio forestale della Regione Puglia, alla diffusione e conservazione della biodiversità.
- nella salvaguardia e nel risanamento delle acque, nella gestione ed esercizio degli impianti di irrigazione a sostegno delle esigenze collettive ed in particolare quelle degli agricoltori.
- nelle attività di monitoraggio quali quantitativo definite dal progetto "MAGGIORE" e di quelle attinenti alla lotta alla xylella fastidiosa, sulla base di apposite convenzioni rispettivamente con la Sezione Risorse Idriche e con la Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia.

Per il perseguimento dei fini istituzionali previsti con la citate L.R. n. 3 del 25/2/2010 e L.R. n. 19/2019, l'ARIF opera con una struttura organizzativa definita sulla base degli atti specifici a tal fine emanati.

L'attività dell'Agenzia è svolta su tutto il territorio della Regione Puglia. L'ARIF si svolge presso una sede centrale, ubicata in Modugno (BA), e presso articolazioni di attività forestali ed irrigue a livello provinciale e/o sub provinciale.

3) CARATTERI GENERALI DEL PRESENTE AGGIORNAMENTO

Nell'adottare il Piano triennale della corruzione e Trasparenza 2020-2022 sono stati considerati i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con delibera dell'ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, il relativo aggiornamento 2017 approvato con delibera Anac n. 1208 del 22 novembre 2017 l'ulteriore aggiornamento 2018 approvato con delibera dell'Anac n. 1074 del 21 novembre 2018 e l'aggiornamento 2019 approvato con delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019. Poi si conferma la definizione del fenomeno contenuta nel Piano Nazionale Anticorruzione, coincidente con la mala-amministrazione intesa come assunzione di decisioni che si scostano dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Le amministrazioni che si trovino in queste situazioni potranno attivare una mappatura generalizzata dei propri processi distribuendola al massimo in due annualità (2020 - 2021), a condizione che la parte di analisi condotta produca misure preventive aventi caratteristiche sopra indicate.

Le misure di prevenzione hanno un contenuto prettamente organizzativo e con esse vengono adottati interventi che toccano l'amministrazione nel suo complesso come ad esempio la riorganizzazione dei controlli interni.

Particolare attenzione deve essere posta alla coerenza tra P.T.P.C. e Piano della performance nel senso che le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione e che le misure di prevenzione devono essere tradotte in Obiettivi organizzativi assegnati agli uffici e ai loro dirigenti. Ciò conferma la piena coerenza tra misure anticorruzione e perseguimento della funzionalità amministrativa.

La trasparenza come misura di prevenzione è uno degli assi portanti della politica anticorruzione derivante dalla L. n. 190/2012, fondata su obblighi di pubblicazione previsti per legge ma anche su ulteriori misure di trasparenza che l'Ente in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe individuare in coerenza con le finalità della L. 190/2012.

Il presente aggiornamento possiede come obbiettivo importante il suggerimento di soluzioni che portino alla piena consapevolezza e condivisione degli Obiettivi della lotta alla corruzione e delle misure organizzative necessarie.

Infine, il 2019 ha visto la connessione dei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, la programmazione strategica, la contabilità economico-analitica, il sistema di valutazione organizzativa e individuale, la trasparenza amministrativa ed il sistema di risk management previsto nel P.T.P.C. Anche per il 2020 sarà confermata tale connessione.







La proposta di piano triennale per la prevenzione della corruzione (o PTPC) è stata elaborata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, sulla scorta dell'esperienza dell'anno 2019. E' stato pubblicato, inoltre, in data 26 novembre 2019 in Amministrazione Trasparente-Altri contenuti-Corruzione il relativo avviso pubblico rivolto a tutti gli operatori, associazioni, utenti e cittadini al fine di raccogliere proposte, modifiche o integrazioni per l'aggiornamento del P.T.P.C. 2020 - 2022 anche avuto riguardo all'apposita sezione dedicata alla Trasparenza.

4) INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' A PIU' EL EVATORISCHIO DI CORRUZIONE

In sede di analisi del rischio sono state stimate le probabilità che il rischio si concretizzi e sono state pesate le conseguenze che ciò produrrebbe l'analisi del rischio poi è un processo di comprensione della natura del medesimo; l'analisi è stata fatta su tutti gli eventi individuati. L'analisi ha considerato:

- il grado di discrezionalità, della rilevanza esterna, della numerosità, della complessità e del valore economico di ciascun processo per valutare la possibilità che, all'interno e all'esterno dell'Ente, si consolidino interessi e relazioni che possono favorire la corruzione;
- gli eventuali precedenti giudiziali dei soggetti interni ed esterni coinvolti;
- la presenza di controlli (esistenza di procedure specifiche per la gestione dei procedimenti, tracciabilità manuale o informatica ecc.)

Le aree di rischio individuate comprendono sia quelle indicate come aree sensibili dall'art 1. comma 16 della legge n. 190 del 2012 ed elencate nell'Allegato 2 al P.N.A. (Piano Nazionale Anticorruzione) ed al citato Piano Nazionale Anticorruzione 2016-2017-2018-2019 ,sia anche in quelle specifiche dell'ARIF. Per ciascuna area sono stati individuati i processi più frequentemente soggetti al verificarsi del rischio corruttivo.

Le attività a più elevato rischio di corruzione, con riferimento a tutti i settori dell'ARIF, sono le seguenti:

- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture con qualunque procedura di scelta del contraente per qualunque importo ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi e forniture ed in special modo:
- definizione dell'oggetto dell'affidamento;
- individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;
- requisiti di qualificazione;
- requisiti di aggiudicazione,
- valutazione delle offerte (prezzo più basso);
- valutazione delle offerte (offerta economicamente più vantaggiosa)
- verifica dell'eventuale anomalia delle offerte;
- procedure negoziate;
- affidamenti diretti;
- revoca del bando;
- redazione del crono programma;
- varianti in corso di esecuzione dei contratti;
- subappalto;
- utilizzo dei rimessi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.
 - b) assunzioni e progressione del personale
 - c) gestione del personale
 - d) autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti
 - e) conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza
 - f) nomina dei RUP, progettisti e direttori dei lavori
 - g) concessione di piantine forestali
 - h) vendita di prodotti del bosco (legna, semi, ecc...)







- i) concessioni per raccolta legna secca
-) erogazione di acqua per uso irriguo e/o zootecnico.

I processi indicati ai punti a) e b) ricadono nelle attività a rischio individuate dalla normativa e includono i procedimenti amministrativi, che si concludono con un atto di affidamento finale. Secondo quanto previsto dalla L. n. 190/2012 il P.T.P.C. fornisce una valutazione del diverso

livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. Pertanto il P.T.P.C. diventa uno strumento di individuazione di misure concrete con le seguenti indicazioni metodologiche: analisi del contesto interno ed esterno, la mappatura dei processi, la valutazione del rischio e il conseguente trattamento del rischio.

La gestione del rischio di corruzione va condotta al fine di realizzare l'interesse pubblico ed è parte integrante del processo decisionale. In ordine alla analisi del contesto esterno persegue come obbiettivo l'individuazione dell'ambiente nel quale l'amministrazione ARIF opera con riferimento a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio. I RPC può avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera Dei Deputati. La Prefettura territorialmente competente fornirà su richiesta del medesimo RPC un supporto tecnico anche nell'ambito della consueta collaborazione con gli enti locali.

Per quanto concerne il contesto interno si ha riguardo all'organizzazione dell'Ente con particolare riguardo al sistema delle responsabilità e a quello della complessità organizzativa dell'Ente. Nel presente piano si sono considerati: gli organi di indirizzo, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità, risorse tecnologiche, qualità e quantità del personale, in modo tale che l'obbiettivo ultimo e che tutta l'attività svolta venga analizzata. Ci si riferisce in particolare alle aree relative allo svolgimento di attività di gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine, affari legali e contenziosi.

Nelle aree di rischio specifico concorrono le analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione.

La mappatura dei processi conduce come previsto nel PNA alla definizione dei seguenti processi: individuazione delle responsabilità e delle strutture organizzative che intervengono. Per procedere all'analisi del rischio è stato tenuto conto del più ampio numero possibile di fonti informative interne ed esterne. Nel capitolo seguente è meglio specificata l'area di rischio contratti pubblici. Sono stati considerati, nell'analisi del rischio i dati sui precedenti giudiziari e procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione, i ricorsi in tema di affidamento di contratti pubblici, le segnalazioni pervenute e gli ulteriori dati in possesso dell'Amministrazione. Per ultimo, relativamente al monitoraggio del P.T.P.C. e delle misure sarà prevista una verifica infra annuale al fine di consentire opportuni e tempestivi correttivi in caso di criticità.

5) <u>METODOLOGIA UTILIZZATA PER EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEL</u> RISCHIO.

La valutazione del rischio è svolta per ciascuna delle attività precedentemente elencate e si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- A. L'identificazione del rischio:
- B. L'analisi del rischio:
 - B1. Stima del valore delle probabilità che il rischio di concretizzi. B2. Stima del valore dell'impatto.
- C. La ponderazione del rischio.
- D. Il trattamento.

A. L'identificazione del rischio.

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i "rischi di corruzione" intesa nella più ampia





accezione della legge 190/2012. Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione.

Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione. I rischi sono identificati:

- attraverso la consultazione ed in confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;
- applicando i criteri descritti nell'allegato 5 del PNA: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine.

B. L'analisi del rischio.

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto)

Al termine. È calcolato il livello medio di rischio moltiplicando "probabilità { per "impatto". Si riporta di seguito, in dettaglio, la metodologia utilizzata per la valutazione del rischio.

A. PROBABILITA'

Domanda 1. Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

- No, è del tutto vincolato	
- E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
(regolamenti, direttive, circolari)2	
- E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
- E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, ecc.) 4	
- E' altamente discrezionale5	
Domanda 2: Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	
- No, ha come destinatario finale un ufficio interno2	
- Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla P.A5	
Domanda 3.Complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	1
amministrazioni(esclusi i controlli)in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
- No, il processo coinvolge solo una Pubblica amministrazione	1
- Sì, il processo coinvolge più di tre Amministrazioni	3
- Sì, il processo coinvolge più di 5 Amministrazioni	
Domanda 4. Valore economico	
Qualè l'impatto economico del processo?	
- Harilevanza esclusivamente interna	j
- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo	
economico	
- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	
(es. affidamento di un appalto)5	







Domanda 5. Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni
di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?
- No
- Sì5
Domanda 6: Controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato
a neutralizzare il rischio?
- Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
- Sì, è molto efficace
- Sì, per una percentuale approssimativa del 50%
- Sì, ma in minima parte4
No, il rischio rimane indifferente5
B. IMPATTO
Domanda 7: Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della
P.A.) nell'ambito della singola P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?
(se il processo coinvolge l'attivit di più servizi nell'ambito della stessa P.A. occorre riferire la
percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
- Fino al circa il 20%
- Fino a circa il 40%
- Fino a circa il 60%
- Fino a circa 1'80%
- Fino a circa il 100%
Domanda 8: Impatto economico
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti e dipendenti) della P.A. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di
risarcimento del danno nei confronti della P.A. per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
- No1
- Sì5
Domanda 9: Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad
oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
- No
- Non ne abbiamo memoria
- Sì, sulla stampa locale
- Sì, sulla stampa nazionale
- Sì', sulla stampa locale e nazionale
- Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale
Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o
livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste
nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
- A livello di addetto
- A livello di collaboratore o funzionario
- A livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o posizione





- Organizzativa	
A livello di dirigente di ufficio generale	
A livello di Direttore generale	

Con la media delle risposte per la probabilità e separatamente per l'impatto si è giunti alla valutazione finale dell'esposizione al rischio come da calcoli riportati nella tabella 1 (colonna finale)

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' VALORE -IMPORTANZA IMPATTO

0 nessuna probabilità 0 nessun impatto
1 improbabile 1 marginale
2 poco probabile 2 minore
3 probabile 3 soglia
4 molto probabile 4 serio
5 altamente probabile 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = Valore frequenza probabilità X valore impatto.

6) AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

In via attuativa e preliminare occorre fare riferimento alle Linee Guida n. 4 aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.

In sintesi occorre tener conto della regola del trattamento unitario delle offerte con identico ribasso, dell'applicazione del principio di rotazione nelle stazioni appaltanti

Da applicare in modo unitario avendo cioè a riguardo gli affidamenti complessivamente attivati e da attivare nell'ambito della stazione appaltante.

C'è da dire che il Presidente dell'ANAC, in sede di nell'intervento tenuto all'Università degli Studi di Perugia per l'inaugurazione dell'anno accademico 2017-2018 il 21 novembre 2017, nel rimarcare il ruolo di vigilanza dell'Anac nel sistema dei contratti pubblici dell'anticorruzione, ha sottolineato che il nuovo codice si muove nella direzione di rinunciare a vecchi automatismi, cioè quelli di eliminare la discrezionalità in favore di nuovi automatismi (come l'offerta economicamente più vantaggiosa).

Inoltre è crescente l'attenzione alle garanzie di integrità e di prevenzione della corruzione nella disciplina dei contratti pubblici, vedasi ad esempio l'art. 42 dedicato al conflitto di interessi.

Poi molto importante è la banca dati dei contratti dell'Anac che, concentrando le funzioni dell'anticorruzione e trasparenza, facilita la capacità conoscitiva della medesima Anac:

attraverso la banca dati in materia di contratti diviene possibile giungere ad una conoscenza delle "anormalità" e quindi comprendere almeno in parte le situazioni di rischio.

Ha sottolineato al riguardo l'imparzialità della P.A. che viene assicurata attraverso l'obbligo dell'astensione del funzionario (art. 6 bis L. 241/90) come introdotto dalla L.190) e dai codici di comportamento, la cui osservanza è sanzionabile in via disciplinare.

Infine, secondo il Presidente Anac è progressivamente maturato un sistema di trasparenza strutturato su due modelli: quello degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale (amministrazione trasparente) in open data, oggetto di una disciplina ampia ed organica di cui al D.Lgvo n. 33/0213 e s.m. (D.Lgvo n. 97/2016), ed ora quello dell'accesso civico generalizzato, ispirato al modello delle legislazioni FOIA, introdotto con il D.Lgvo n. 97 del 2016.

Effettuata questa doverosa premessa, va rimarcato che, nel presente piano, è' stata utilizzata la più ampia definizione di area di rischio contratti pubblici al luogo di quella di affidamento di lavori, servizi e forniture perché ciò consente un'analisi approfondita non solo della fase di affidamento ma anche di quelle successive di esecuzione del contratto, che tengono conto della principale







normativa europea internazionale e nazionale in materia. L'elenco di sottrazione al rischio sono le attività legate all'oggetto dell'affidamento, ai requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, alla verifica delle anomalie delle offerte, alla gestione delle procedure negoziate e di affidamento diretto, alla revoca del bando, all'adozione di varianti.

Saranno attivati da parte dei dirigenti responsabili controlli mirati a verificare il rispetto dei principi di concorrenza e rotazione controllando l'eventuale presenza di operatori economici che sono destinatari di più di un affidamento nel periodo di tempo considerato.

Il sistema di affidamento prescelto sarà scomposto dai Dirigenti responsabili nelle seguenti fasi: programmazione, progettazione della gara, selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto, esecuzione e rendicontazione.

Tali Dirigenti responsabili devono consentire al RPC di effettuare il monitoraggio sulle misure adottate al fine di garantire la massima trasparenza.

Altri criteri da tenere in debita considerazione consistono nell'evitare l'instaurazione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, come ad esempio la volontà di premiare interessi particolari o determinati operatori economici. Particolare attenzione sarà assicurata da parte di Dirigenti nelle procedure di urgenza ovvero in ordine alle proroghe contrattuali, alla reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto, alla presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori o alle gare con unica offerta valida.

Le misure riguardano: obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in ordine a natura, quantità e tempistica della prestazione; programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture; per i lavori di manutenzione ordinaria valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni in essere; predeterminazione dei criteri per individuare le priorità. Monitoraggio sul rispetto di tali misure da parte RPC con riferimento ai contratti di rilevanti importi.

Relativamente alla progettazione della gara saranno tenuti in debito conto i seguenti processi: effettuazioni delle consultazioni preliminari di mercato; nomina del responsabile del procedimento, determinazione dell'importo del contratto, predisposizione documenti di gara incluso il capitolato; definizione dei criteri di partecipazione del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Sarà garantita una corretta alternanza nel ruolo di Responsabile del procedimento.

Gli indicatori potranno riguardare il rapporto tra il numero di procedure negoziate sul numero totale di procedure attivate dalla stessa amministrazione in un definitivo arco temporale. Sarà individuato correttamente il valore stimato del contratto al fine di non eludere le previsioni normative tra cui in particolare la necessità di affidare necessariamente contratti oltre certe soglie con procedure concorrenziali, il conteggio degli affidamenti fatti con OEPV.

Per quanto concerne la selezione del contraente le misure poste in essere riguarderanno la prevenzione dei conflitti di interesse, l'eliminazione di azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Sarà evitata, da parte dei Dirigenti responsabili l'immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando.

Le possibili misure riguarderanno: accessibilità on-line della documentazione posta a base di gara, pubblicazione del responsabile del procedimento, predisposizione di idonei sistemi di protocollazione delle offerte, trasparenza delle nomine dei componenti delle commissioni ed eventuali consulenti, scelta dei componenti delle commissioni mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati, valutazione delle offerte anormalmente basse, segnalazione agli organi di controllo interni di gare in cui sia presentata un'unica offerta, per gare di importo rilevante acquisizione da parte del RP di dichiarazione dei componenti della commissione giudicatrice circa l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria, avendo riguardo anche a possibili collegamenti di parentela, preventiva pubblicazione del calendario delle sedute di gare. Riguardo alla verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto saranno assicurate direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti e sarà assicurata la pubblicazione da parte di funzionari dirigenti partecipanti alla gestione della procedura di gara di dichiarazione







attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'operatore economico aggiudicatario.

In ordine all'esecuzione del contratto sarà verificato l'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al crono programma, sarà evitata la frequenza di modifiche sostanziali di elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato di oneri, sarà prestata specifica attenzione alle motivazioni illogiche e incoerenti del provvedimento di adozione di una variante, sarà valutata con attenzione la concessione di proroghe dei termini di esecuzione e l'assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti e l'assenza di adeguata istruttoria dei Dirigenti responsabili che preceda la revisione dei prezzi.

Le misure previste sono: la verifica dei tempi di esecuzione, l'applicazione di eventuali penali per il ritardo, in caso di subappalto l'obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione.

Infine, riguardo alla rendicontazione del contratto sarà mappato il procedimento di nomina del collaudatore, il procedimento di verifica della corretta esecuzione e le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del RP.. Verrà verificato di quanto i contratti conclusi si siano discostati in termini di costi e tempi di esecuzione rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati.

Infine, sarà effettuato un report periodico da parte dell'Ufficio contratti in cui per ciascun affidamento sono evidenziati le ragioni che hanno determinato l'affidamento, i nominativi degli operatori economici eventualmente invitati a presentare l'offerta, un prospetto riepilogativo di tutti i contratti stipulati con altri operatori economici inerenti lavori, servizi e forniture.

7) MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Servizi - lavori - forniture (misure ulteriori aggiuntive, rispetto al paragrafo 6 precedente)

Per quanto attiene alle attività di rappresentanza e difesa in giudizio, così come affidate ad avvocati del libero foro, queste ultime si configurano quali rapporti *intuitu personae*, esclusi, in quanto tali, dall'ambito applicativo della direttiva appalti n. 2014/24/UE (da cui gemma l'attuale codice degli appalti, di cui al D. Lgvo n. 50/2016 e s.m.), alla stregua delle statuizioni, recate dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 6 giugno 2019, causa C-264/18.

Poi con riferimento ai procedimenti indicati al punto a) del precedente art.4, vengono attualmente svolti da più uffici e le attività negoziali sono espletate attraverso procedure aperte, procedure ristrette, procedure negoziate (prevalentemente senza previa pubblicazione del bando), acquisizioni in economia (cottimo fiduciario; affidamento diretto), adesioni alle convenzioni Consip ovvero utilizzando la piattaforma elettronica di EMPULIA o invitando fornitori ad essa iscritti. La maggior parte degli affidamenti, sia per lavori, sia per servizi o forniture, avviene con procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando attraverso il cottimo fiduciario in funzione del modesto valore economico dell'appalto.

Alla luce di quanto sopra esposto appare assai opportuna la programmazione dell'attività contrattuale prevista dal vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgvo n. 50/2016 e s.m.) che, sebbene facoltativa, ottimizza le risorse ed il controllo delle fasi gestionali e risponde ai principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa. Inoltre la programmazione non genera criticità come la frammentazione degli affidamenti e l'avvio di procedure negoziate senza bando sostenute dalla mera urgenza di provvedere. La programmazione dell'attività negoziale, inoltre, salva la possibilità di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti, in caso di urgenza o in caso di eventi non previsti o imprevedibili. Per evitare inutili frammentazioni si suggerisce a livello organizzativo di individuare un'unica struttura amministrativa preposta all'aggregazione delle acquisizioni di lavori beni e servizi anche alla scopo di garantire la programmazione degli acquisti e la gestione controllata e monitorata della spesa.

Accanto a siffatta struttura potrebbe inoltre prevedersi una riorganizzazione delle attività economali per le "spese minute" per le necessità organizzative e funzionali degli uffici, ma







soprattutto per quelle necessità dovute alle esigenze di lavoro nei cantieri forestali e negli impianti irrigui dove non sono prevedibili le rotture degli attrezzi (motoseghe, decespugliatori, ecc) nei cantieri e vivai forestali o meccanismi di comando, raccorderie ecc. negli impianti irrigui dove, l'attività non può essere interrotta per non danneggiare i tanti agricoltori che usufruiscono del servizio. Così come occorre fronteggiare le necessità di intervento nelle riparazioni di automezzi e attrezzi impiegati nelle attività di Antincendio Boschivo.

Assunzioni e progressione del personale

Sono da considerare tra le aree a rischio l'assunzione di personale e di avanzamento di carriera e di livello e riguardano l'assunzione di personale e gli avanzamenti di livello, così come discende dall'allegato 2 del PNA..

Delle commissioni esaminatrici non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del libro secondo del codice penale (art. 35 bis D.Lgvo n. 165 del 2001).

A questo riguardo deve essere resa dichiarazione di responsabilità.

Per le attività a più elevato rischio di corruzione è stata redatta una scheda (allegato 1) in cui sono indicate le misure che l'Agenzia ha assunto e/o intende assumere per prevenire il fenomeno della corruzione.

8) MONITORAGGI

Per l'attuazione del monitoraggio va da sé che i Dirigenti sentiti i singoli responsabili di sede/ufficio/struttura, ovvero i titolari di P.O., trasmettono con cadenza annuale, entro la fine del mese di ottobre, al responsabile per la prevenzione della corruzione le informazioni sull'andamento delle attività a più elevato rischio di corruzione, segnalando le eventuali criticità ed avanzando proposte operative. Delle stesse il responsabile per la prevenzione della corruzione tiene conto nella adozione del proprio rapporto annuale.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione verifica annualmente, anche a campione, lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo e gli esiti concreti.

9) IL WHISTLEBLOWER


La legge 30 novembre 2017, n. 179, "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", pubblicata in G.U. n. 291 del 14 dicembre 2017, promulgata recentemente rafforza, in chiave anticorruzione, la tutela del segnalante di illeciti. La nuova legge integra ed amplia l'attuale disciplina sotto indicata prevista dalla legge Severino: implementa le norme già vigenti per gli impiegati pubblici economici e gli enti di diritto privato sotto controllo pubblico.

Le principali novità rispetto alle leggi previgenti sotto riportate sono le seguenti:

WHISTEBLOWER PIU' GARANTITO: Il dipendente che in buona fede segnala ai responsabili anticorruzione, all'Anac o ai magistrati ordinari e contabili illeciti che abbia conosciuto in ragione del rapporto di lavoro non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure ritorsive. L'Anac applicherà al Responsabile di atti discriminatori una sanzione pecuniaria amministrativa fino a 30.000,00 euro.

SEGNALAZIONI IN BUONA FEDE: La buona fede, esclusa se il segnalante agisce con dolo o colpa grave, implica una segnalazione circostanziata e la ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto (anche documenti) che la condotta illecita si sia verificata.

SEGRETEZZA IDENTITA': E' vietato rivelare l'identità del whistleblower, ma non solo ammesse





segnalazioni anonime. Il segreto sul nome, in caso di processo penale, non può comunque protrarsi oltre la chiusura delle indagini preliminari. L'Anac predisporrà linee guida sulle procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni promuovendo anche strumenti di crittografia quanto al contenuto della denuncia e alla relativa documentazione per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

CLAUSOLA ANTI-CALUNNIE: Ogni tutela salta nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia. Se si accerta l'infondatezza della segnalazione o la mancanza di buona fede scatta inoltre il procedimento disciplinare e l'eventuale licenziamento in tronco.

TUTELA ALLARGATA: La tutela del westlleblower vale per tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti pubblici economici e quelli di diritto privato sotto controllo pubblico, e si applica (indipendentemente dal tipo di contratto) pure a consulenti e collaboratori e a chi lavora in imprese che forniscono beni e servizi alla PA.

Tutto ciò premesso, la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti è stata introdotta nel nostro ordinamento quale misura di prevenzione della corruzione,

imponendo peraltro alle amministrazioni di individuare una procedura finalizzata a garantire tale tutela e a stimolare le segnalazioni da parte del dipendente quale misura di prevenzione della corruzione, il whisteleblowing deve trovare posto e disciplina in ogni PTCP.

Per colmare le precedenti lacune della normativa ed indirizzare le amministrazioni nell'utilizzo di tale strumento di prevenzione della corruzione, l'Autorità ha adottato la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" da ritenersi integralmente qui recepita.

Inoltre si sottolinea la necessità che la segnalazione, ovvero la denuncia, sia in "buona fede" la segnalazione è effettuata nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione; l'istituto, quindi, non deve essere utilizzato per esigenze individuali, ma finalizzato a promuovere l'etica e l'integrità nella pubblica amministrazione.

Secondo la legge n. 190 del 2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 c.c., il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

L'adozione di misure discriminatorie è segnalata all'ANAC, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. Dunque, il whistleblower è colui che testimonia un illecito o un'irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo ad una persona o un'autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Pur rischiando personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione, egli svolge un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza se possibile tempestiva, di problemi o pericoli all'ente di appartenenza o alla comunità.

Il whistleblowing consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure volte ad incentivare e proteggere tali segnalazioni.

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del







whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico. Il whistleblowing non riguarda le lamentele di carattere personale del segnalante, solitamente disciplinate da altre procedure. Funzione primaria della segnalazione è quella di portare all'attenzione dell'organismo preposto i possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a conoscenza: la segnalazione è quindi prima di tutto uno strumento preventivo. Se la segnalazione è sufficientemente qualificata e completa, potrà essere verificata tempestivamente e con facilità, portando in caso di effettivo rischio o illecito all'avvio di procedimenti disciplinari.

Ogni organizzazione può decidere se adottare o meno una procedura. Nella maggior parte dei casi non esistono linee guida precise e il dipendente si trova di fronte alla possibilità di segnalare internamente il fatto ad un organo ritenuto idoneo e/o di segnalarlo alla magistratura.

In questo ambito va tenuto conto dell'art. 361 c.p. "Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale" che imporrebbe sanzioni per il pubblico ufficiale che non denuncia reati di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche se tale norma è scarsamente applicata.

La Legge 190/2012 (cd. Legge anticorruzione) contiene un comma specifico sul whistleblowing nel settore pubblico (comma 51, *Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*). Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire e risolvere un problema internamente e tempestivamente. Denunciare il fatto alla magistratura implica, infatti, che l'attività criminale è già stata compiuta e viene dunque a mancare il presupposto della prevenzione. Inoltre i tempi necessari all'Autorità giudiziaria per le attività di accertamento non consentirebbero di rispettare neppure la caratteristica della tempestività. Oltre alla segnalazione aperta cioè quella che consente di identificare l'autore, si possono ammettere segnalazioni riservate (identità del segnalante conosciuta solo da chi riceve la segnalazione). Sono entrambe preferibili a quelle anonime, la cui problematica maggiore è che, se incomplete o poco dettagliate, risultano difficili approfondire e possono rispondere a finalità strumentali ed emulative. Le procedure di whistleblowing funzionano solo se il soggetto preposto riceve segnalazioni precise e complete verificabili senza ledere i diritti, anche alla privacy, del soggetto segnalato.

È tuttavia possibile ammettere l'anonimato per tre motivi, utilizzando strumenti informatici che consentono il dialogo con il segnalante in modo anonimo, ferma restando la particolare cautela che deve essere adottata ai fini della verifica dei fatti riferiti.

Al fine di scoraggiare un eccesso di segnalazioni non rilevanti e non circostanziate, o peggio emulative e strumentali, è indispensabile la istituzione di una procedura precisa, in cui siano specificate le situazioni che rientrano nella casistica accettata (reati, atti, fatti o rischi a danno dell'interesse pubblico). La procedura deve inoltre stabilire che le segnalazioni anonime saranno analizzate solamente se sufficientemente dettagliate e circostanziate.

Assume quindi assoluta rilevanza l'attività di comunicazione interna sugli scopi e il funzionamento della procedura

Sulla base delle considerazioni che precedono, si adottano i seguenti criteri operativi:

- il soggetto competente a ricevere le segnalazioni del whistleblower è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, cui spetta eseguire le verifiche preliminari eventualmente necessarie e, in caso di riscontro di irregolarità, eseguire le necessarie segnalazioni alla Direzione Generale, alle strutture ed organi dell'Amministrazione Regionale ed eventualmente alle Autorità terze competenti;
- ai fini della presentazione delle segnalazioni riservate è stato istituito un adeguato sistema informatico che garantisce l'identificazione del segnalante al solo RP;
- il sistema consente la presentazione di segnalazioni anonime;
- le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se adeguatamente dettagliate e circostanziate, se prive di manifesta portata strumentale ed emulativa, e di attitudine diffamatoria o calunniosa;
- per l'esecuzione delle eventuali verifiche preliminari il RP si avvale dei Referenti designati





dalle Aree amministrative e può procedere all'acquisizione di documenti ed informazioni presso tutte le strutture regionali;

- l'identità del whistleblower è tenuta riservata, salvo che lo stesso ne autorizzi la divulgazione; nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alle segnalazioni;

qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;

il whistleblower non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia;

l'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell' amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

La identità personale dei dipendenti che segnalano episodi di illegittimità non viene resa nota, fatti salvi i casi in cui ciò è espressamente previsto dalla normativa.

Gli spostamenti ad altre attività di tali dipendenti deve essere adeguatamente motivata e si deve dare dimostrazione che essa non è connessa, neppure in forma indiretta, alle denunce presentate. I dipendenti che segnalano episodi di illegittimità devono essere tutelati dall'ente rispetto ad ogni forma di mobbing.

Nel corso del 2014 è stata diffusa tra il personale e pubblicata sul sito web dell'Agenzia una nota esplicativa di cui si riporta l'oggetto: Misure attuative dell'art. 54 bis del d. Igs.n. 165/2001, recante norme in materia di "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", alla luce del contenuto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del codice di comportamento interni, approvati, rispettivamente, con Deliberazioni del Direttore Generale nn. 18 e 15, entrambe, in data 31 gennaio 2014.

10) IL CODICE DI COMPORTAMENTO

Tra le misure di prevenzione della corruzione il codice di comportamento riveste nella strategia delineata dalla L. 190/2012 (nuovo art. 54 d.lgs. n.165/2001) un ruolo importante, costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in una stretta connessione con i piani anticorruzione e con le carte dei servizi.

A tal proposito si fa presente che con delibera del 24 ottobre 2013, n. 75 l'ANAC ha definito le prime linee guida generali in materia.

Inoltre c'è da dire che il codice di comportamento ha il ruolo di tradurre in regole di comportamento di lunga durata sul versante dei doveri che incombono sui singoli dipendenti pubblici, gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPC persegue con misure di tipo oggettivo, organizzativo (organizzazione degli Uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli interni).

In attuazione delle linee guida dell'aggiornamento PNA 2019 anche questa Agenzia potrà procedere alla adozione dei nuovi PTPC senza dover contestualmente lavorare al nuovo Codice di comportamento.

L'Arif con Delibera del Direttore generale pro-tempore n.15 del 31.01.2014 ha approvato il Codice di Comportamento interno dell'Agenzia. Così come previsto dall'art. 54 comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001 e dall'art. 1 del DPR 62/2013.

Con applicazione a tutto il personale a tempo indeterminato, determinato, collaboratori o consulenti con qualsivoglia tipologia di contratto o incarichi a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in





6

favore dell'Arif.

Infine si rimanda agli artt. 57 e 59 del Codice disciplinare previsto nel nuovo CCNL, in data 21 maggio 2018, relativo al personale del comparto Funzioni locali triennio 2016-2018.

11) IL PANTOUFLAGE

L'art. 1, co.42 lett. l) della L. 190/2012, ha contemplato l'ipotesi relativa alla cd "incompatibilità successiva" (pantouflage) introducendo all'art. 53 del D. Lgvo n.165/2001, il co-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Lo scopo della manovra è quello di scoraggiare comportamenti impropri che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione, per precostituirsi delle situazioni delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento di compiti istituzionali.

La disciplina sul divieto di pantouflage si applica innanzitutto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni individuate all'art.1, co.2, del D.Lgvo n. 165/01 e quindi anche a questa Agenzia. Rientrano pertanto in tale ambito, i dirigenti, i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'Ente (cfr orientamento ANAC n. 2 del 14.2,2015).


Inoltre il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento.

L'Autorità ha avuto modi di chiarire che nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti di acquisizione di beni e servizi per la P.A., sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari. Tenuto conto della finalità della norma, può ritenersi che fra i poteri autoritativi e negoziali sia da ricomprendersi l'adozione di atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere (cfr. parere ANAC AG 2/2017 approvato con delibera n. 88 dell'8.2.2017)

Per quanto sopra si rimarca il fatto che le conseguenze della violazione del divieto di pantouflage attengono in primo luogo alla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati indicati nella norma.

Infine le P.A. siano tenute ad inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art.53 co.16-ter, del D. Lgvo n. 165/2001 (cfr pareri ANAC AG/8/ del 18.2.2015 e AG/2 del 2015). A tal proposito, l'ANAC, con deliberazione 5 giugno 2019, n. 494, ha dettato le "Linee guida per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici" ai sensi dell'art. 42 del D.Lgvo n. 50/2016.

Ulteriore misura sanzionatoria prevede l'obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati per lo svolgimento dell'incarico.





12) ROTAZIONE DEI RESPONSABILI E DEL PERSONALE

La "rotazione del personale" è una misura di prevenzione della corruzione esplicitamente prevista dalla L. 190/2012 comma 5 lett.b) nonché del comma 10 lett.b) art. 1, che prevede espressamente la rotazione periodica del personale impiegato nei settori a rischio..

L'orientamento dell'ANAC è quello di rimettere applicazione della misura della rotazione ordinaria alla autonoma programmazione delle amministrazioni.

La rotazione poi è una delle misure previste espressamente dal legislatore nella legge 190/2012 (art.1, ci.4, lett. e) co.5, lett. b), co.10.lett.b). Si tratta di una misura che presenta senza dubbio profili di criticità attuativa ma, nondimeno, l'Autorità invita le amministrazioni a tenerne conto in via complementare con altre misure.

E' una misura che, in applicazione delle attuali disposizioni legislative: art. 16 comma 1 del D.Lgvo n. 165/2001, nel testo aggiunto dall'art. 1, comma 24 del D.Lgvo n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 135/2012, e delle indicazioni fornite nelle Linee Guida dell'ANAC di cui alla Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, ha il crisma di carattere cautelare tesa a garantire che, nell'area ove si verifichino i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare, siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo da parte di questa Agenzia. Si tiene conto, ove possibile, del principio della rotazione. Tale criterio, si applica conformemente alle cadenze definite dalla vigente legislazione soprattutto per il personale (Dirigenti e funzionari) impegnato nella attività a maggior rischio di corruzione.

Tale forma di rotazione è disciplinata nel D. Lgvo n.165/2001 art. 16 co.1 lett. l-quater secondo cui "I dirigenti di uffici dirigenziali provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva".

Nel caso in cui l'ente dimostri la impossibilità di applicare il principio della rotazione e, nelle more della ricerca di soluzioni idonee, l'incarico può essere conferito allo stesso dirigente per un ulteriore, breve periodo.

Tale decisione è assunta dal Direttore Generale.

13) IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.43 co.1 d.lgs. 33/2013 si fa presente che il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è il Direttore degli uffici della Direzione Generale, Ugo Galli, nominato con provvedimento del Direttore generale pro-tempore prot. n.17464 del 23.4.2015.

L'Autorità ha adottato la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, in cui sono state date indicazioni interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT.

In particolare il RPCT:

- a) predispone e propone al Direttore Generale il piano triennale della prevenzione e suoi aggiornamenti entro il 31 dicembre di ogni anno;
- b) predispone, adotta, pubblica sul sito internet, entro il 31 dicembre di ogni anno, la relazione sulle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione;
- c) individua il personale da inserire nei programmi di formazione in materia di anticorruzione;
- d) propone al Direttore Generale eventuali azioni correttive in riferimento alle attività individuate dal presente piano a più alto rischio di corruzione, rivolte alla eliminazione delle criticità, anche in







applicazione delle misure sui controlli interni;

- e) verifica l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività
- f) verifica, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- g) individua, sentiti i responsabili competenti, il personale da inserire nei programmi di formazione;

h) vigila sull'idoneità e sull'efficace attuazione del piano;

- i) segnala all'Ufficio Procedimenti Disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione;
- m) segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
- n) può acquisire direttamente atti e documenti o svolgere audizioni di dipendenti nella misura in cui può consentire di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione.
- o) sollecita l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e aggiornamento dei dati (RASA) indicando il nome all'interno del PTPC.
- p) collabora con l'Anac al fine di poter compiutamente svolgere le proprie funzioni, conformandosi con il Regolamento del 29 marzo 2017 (Delibera n. 330 del 29 marzo 2017) nel quale sono chiarite le modalità di interlocuzione con L'Anac.

Il Decreto delegato n. 97/2016, sempre per rafforzare le garanzie del responsabile, ha esteso i doveri di segnalazione all'ANAC di tutte le "eventuali misure discriminatorie" poste in essere nei confronti del responsabile anticorruzione e comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, mentre in precedenza, era prevista la segnalazione della sola "revoca".

14) IL RESPONSABILE ANAGRAFE DELLA STAZIONE APPALTANTE (R.A.S.A.)

Con il presente Piano viene confermato/nominato, ai sensi della Legge 241/90, Responsabile Anagrafe della Stazione appaltante il geom. Marcello Fisfola, nella qualità di responsabile dell'ufficio attività negoziali. E' incaricato della compilazione ed aggiornamento ,almeno annuale, dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti istituita ai sensi dell'art. 33-ter del decreto legge 12 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221. In particolare è stato precisato che ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare il responsabile dell'Anagrafe per la Stazione appaltante (RASA) Inoltre cura gli adempimenti di cui alla L.190/2012 art. 32.

15) <u>VERIFICA SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI DI CUI AL D. LGS N. 39/2013 E SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO ED EXTRA-ISTITUZIONALI.</u>

Preliminarmente non potranno essere affidati incarichi dirigenziali e di responsabilità a chi ha riportato condanne penali per alcuni reati anche non passate in giudicato o a chi recentemente ricoperto in carichi di tipo politico o di direzione.

L'Anac si è più volte pronunciata su tale materia e ha adottato la determinazione n. 833 del 3 agosto 2016 recante: "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili ed incompatibili".





Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in collaborazione con l'Ufficio Gestione Risorse Umane e il Direttore Generale, competente al conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali, verifica l'insussistenza di ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dei dirigenti dell'Agenzia ai sensi del D. Lgvo. n. 39/2013 e della sopracitata determinazione 833/2016.

L'accertamento avviene al momento del conferimento dell'incarico mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato allegata all'atto di conferimento che viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica periodicamente la sussistenza di situazioni di incompatibilità, contesta all'interessato l'incompatibilità eventualmente emersa nel corso del rapporto e vigila affinché siano adottate le misure necessarie conseguenti.

Il Responsabile dovrà, nel proprio interesse, tenere l'Autorità costantemente aggiornata in merito alla evoluzione della vicenda segnalata, soprattutto quando quest'ultima non sià più connotata dal carattere di attualità.

Infine al fine di garantire l'annualità della segnalazione il segnalante dovrà presentare nuovamente le segnalazioni anteriori alla data di entrata in vigore della legge n. 179/2018 (29 dicembre 2017).

16) I DIRIGENTI ED I DIPENDENTI

Le misure ultimamente suggerite dall'ANAC sono rivolte principalmente alla figura del funzionario pubblico, ai suoi doveri e ai suoi comportamenti.

L'idea di fondo perseguita è di rafforzare l'imparzialità "soggettiva" dell'amministrazione, e cioè di evitare situazioni di conflitto di interessi che rappresentino un rischio concreto di fatti corruttivi, di favorire l'emersione, anche attraverso la trasparenza, di eventuali interessi privati che possono pregiudicare la migliore cura dell'interesse pubblico e regolare le condotte individuali dei funzionari.

In primis bisogna irrobustire la distinzione tra politica e amministrazione, cioè si renderà impossibile di poter rivestire le sue cariche.

I Dirigenti e i responsabili di sede/ufficio/struttura ed i dipendenti devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 62/2013, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, segnalando tempestivamente - al responsabile della prevenzione della corruzione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

I Dirigenti e i responsabili provvedono - entro e non oltre il 30 settembre - al monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono contenuti in relazione dettagliata inviata al Responsabile della prevenzione della corruzione e resa disponibile sul sito web istituzionale dell'ARIF. Essi informano tempestivamente il responsabile

della prevenzione della corruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al responsabile, le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa della Dirigenza.

I Dirigenti attestano in ogni provvedimento istruito e/o adottato che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione. I Dirigenti, sulla base delle rispettive competenze, adottano le seguentimisure:

- 1) verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445/2000;
- 2) promozione di accordi con enti e autorità per l'accesso alle banche dati, anche ai fini del controllo di cui sopra;
- 3) strutturazione di canali di ascolto dell'utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici;







- 4) svolgimento di incontri periodici tra dipendenti per finalità di aggiornamento sull'attività, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;
- 5) regolazione dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante circolari e direttive interne;
- 6) attivazione di controlli specifici, anche ex post, su processi lavorativi critici ed esposti a rischio corruzione;
- 7) aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della modulistica necessari;
- rispetto dell'ordine cronologico di protocollazione delle istanze, dando disposizioni in merito ed adozioni di misure specifiche intese ad attestare l'avvenuta ricezione dei documenti protocollati;
- 9) redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile attraverso l'utilizzo di un linguaggio semplice e con disposizioni in merito;
- 10) adozione delle soluzioni possibili per favorire l'accesso on line ai servizi con la possibilità per l'utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti.

Gli esiti delle attività e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al responsabile per la prevenzione della corruzione

I processi e le attività previsti dal presente piano triennale sono inseriti negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e indicatori.

17) OIV - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Con deliberazione del Commissario straordinario 25 luglio 2019, n. 266, è stato approvato il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'OIV dell'Arif.

Il Regolamento disciplina le modalità organizzative e gestionali dell'OIV della performance, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e del DPR 9 maggio 2016 n. 105, con particolare riguardo alle peculiarità della propria struttura, finalità, compiti, poteri e responsabilità dell'attività di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale ed in particolare del personale collocato in posizione di Le funzioni dell'OIV hanno ad oggetto lo svolgimento delle attività individuate dall'art. 14 d.lgs n. 150/2009 e smi, nonché dalle delibere ed atti di indirizzo già adottati e che saranno adottati dall'ANAC.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione collabora con l'OIV affinché l'attuazione del presente piano sia raccordata con il sistema di valutazione della performance.


18) <u>I REFERENTI PER LA PREVENZIONE PER IL SETTORE DI RISPETTIVA COMPETENZA</u>

La Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 2013, detta criteri per l'individuazione de per la prevenzione nei rispettivi settori. Nel presente Piano Anticorruzione i referenti sono i Dirigenti delle tre Direzioni in cui è articolata questa Agenzia:

- 1. Il Dirigente degli Uffici della direzione generale.
- 2. Il Dirigente della Direzione Amministrativa.
- 3. Il Dirigente della Direzione tecnica.

I referenti:

- a) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio
- b) forniscono le informazioni richieste dal RPC per l'individuazione delle attività nell'ambito





delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo

- c) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio, proponendo con atto motivato al dirigente/responsabile la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
- d) propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001)
- e) assicurano l'osservanza del Codice di Comportamento per i dipendenti dell'Arif (approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 15 del 31 febbraio 2014)
- f) osservano le misure contenute nel Piano Anticorruzione (art.1, comma 14, della legge n. 190/2012)
- g) svolgono costante monitoraggio sull'attività svolta all'interno dei settori di riferimento e relazionano con cadenza annuale, entro il mese di ottobre di ogni anno, al responsabile della prevenzione della corruzione, circa l'attuazione delle azioni/obiettivi affidati nell'anno di riferimento per la prevenzione e il contrato alla corruzione.

19) FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il Piano di Formazione ha come obiettivo principale quello di fornire ai dipendenti gli strumenti per svolgere le proprie funzioni nel piano rispetto della normativa dettata in materia di anticorruzione, ed educando gli stessi all'assimilazione e comprensione dei principi generali dell'etica. Il Piano di formazione si applica a tutti i dipendenti dell'Arif, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, o legati all'Agenzia da altro tipo di rapporto previsto dalle norme in materia di assunzione alle dipendenze di un' amministrazione pubblica.

Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento dei responsabili e del personale viene adottato annualmente uno specifico programma. Nel corso dell'anno 2020 e sulla base dell'attività formativa curata nell'anno precedente, saranno svolte in particolare le seguenti attività:

- a) formazione generica per responsabili funzionari: durata prevista 2 giornate:
- procedimenti amministrativi;
- la legge anticorruzione n. 190/2012;
- il Piano nazionale Anticorruzione 2020;
- il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2020-2022
- il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2020-2022;
- il codice di comportamento;
- il regolamento sugli incarichi;
- la nuova definizione dei reati contro la PA;
- -il D.Lgvon. 33/2013 e s.m. (D.Lgvo 97/2016).
- b) Formazione specifica per Dirigenti e Funzionari(anche da parte di esperti della materia) per dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione(durata prevista 1 giornata):
- la legge nazionale anticorruzione nazionale Legge 190/2012;
- il Piano nazionale anticorruzione;







- il PTPC 2020-2022;
- il Piano Triennale per la Trasparenza e integrità 2020-2022;
- cenni sui reati contro la Pubblica amministrazione e nuova definizione dei medesimi
- il Codice di comportamento.

L'Arif garantisce, con riferimento alla concreta applicazione del principio di rotazione una adeguata formazione ai responsabili cui vengono assegnati nuovi incarichi ed ai dipendenti che vengono adibiti allo svolgimento di altre attività.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle attività di formazione di cui al presente comma, alla individuazione dei soggetti impegnati ed alla verifica dei suoi risultati effettivi.

20) I DIPENDENTI DELL'ARIF

Tutti i dipendenti dell'ARIF

- 1) Attestano di essere a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione approvato con il presente atto, e provvedono ad eseguirlo. In caso di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6bis Legge 241/1990, vi è l'obbligo di astensione e di segnalazione tempestiva della situazione di conflitto, anche potenziale.
- 2)Osservano le norme contenute nel codice di comportamento nazionale ed in quello più specifico adottato dall'Agenzia. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione è fonte di responsabilità disciplinare.

Inoltre i dipendenti che svolgono attività a maggior rischio di corruzione, secondo la valutazione di cui al presente piano, informano i rispettivi responsabili di settore, in merito al rispetto dei tempi procedimentali e a qualsiasi anomalia rilevata, indicando, per ciascun procedimento rispetto al quale i termini non siano stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo.

Segnalano situazioni di illecito al proprio Dirigente o all'Ufficio Procedimenti Disciplinare (art. 54 bis del D.lgs n. 165/2001).

21) L'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

Tale Ufficio svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis del D.Lgvo n. 165/2001) e provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 2° DPR n. 3/1957; art. 1 c.3 L. 20/1994; art. 331 c.p.p.)

22) ADEGUAMENTO DEL PIANO E CLAUSOLA DI RINVIO

Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle possibili future indicazioni provenienti da fonti normative nazionali o regionali in materia. Lo stesso sarà monitorato ai fini della sua valida efficacia e aggiornato, modificato e/o integrato ogni qual volta emergano rilevanti variazioni dell'organizzazione o dell'attività dell'Agenzia. Gli aggiornamenti e le eventuali modifiche e/o integrazioni in corso di vigenza sono proposte dal Responsabile della prevenzione della corruzione e adottate dall'organo di governo dell'Agenzia. Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche e/o integrazioni in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione Trasparente" nonché mediante segnalazione via e-mail personale a ciascun dipendente.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni vigenti in materia e, in particolare, le disposizioni contenute nella Legge n. 190/2012, nel D.Lgvo n. 33/2013 e nel D. Lgvo. n. 39/2013.







23) ALTRE DISPOSIZIONI

Il piano per la trasparenza è adottato con specifico provvedimento. Fanno parte integrante del presente Piano la sezione Trasparenza ed il codice di comportamento di cui alla delibera del Direttore Generale n.15 del 31 gennaio 2014 come enucleato al punto 10 di cui sopra..

Il presente piano verrà pubblicato sul sito internet dell'ARIF Puglia; verrà, altresì, trasmesso a tutti i dipendenti (tramite e-mail, consegna a mano per il tramite delle P.O. provinciali, ecc....) Il piano, inoltre, sarà trasmesso ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, agli operatori economici, prestatori di servizi in favore dell'ARIF. Per i nuovi assunti e per i nuovi rapporti comunque denominati, nessuno escluso, l'ARIF procederà alla consegna contestuale di una copia del codice all'atto di sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza di contratto, all'atto di conferimento dell'incarico.

ALLEGATO "B"

SEZIONE "PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'- 2020-2022

1. Principi e disposizioni in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione

L'amministrazione ritiene la trasparenza sostanziale della PA e l'accesso civico le misure principali per contrastare i fenomeni corruttivi. Pertanto la presente sezione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza individua le modalità di attuazione della trasparenza dell'Amministrazione al fine di garantire l'accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente. 1.2. La normativa sulla trasparenza Il legislatore ha focalizzato già da tempo la necessità di rendere l'attività amministrativa della Pubblica Amministrazione improntata a canoni di trasparenza e accessibilità dei dati. Infatti il D.Lgs. 150/2009 (così detta legge Brunetta) dà una precisa definizione della trasparenza, da intendersi come "accessibilità totale", anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità". (art. 11). A seguito del predetto intervento normativo si sono succeduti diversi orientamenti tesi all'applicazione dello stesso con l'emanazione: - della deliberazione n. 105/2010 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), inerente le linee guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità predisposte nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, indica il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, a partire dall'indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative informative e promozionali sulla trasparenza; - della deliberazione n. 2/2012 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), inerente le linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, in particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CIVIT a ottobre 2011; - delle linee guida per i siti web della P.A. previste dalla direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione stabiliscono che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza







tramite l'accessibilità totale del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici; - della deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali definisce le linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web; - della deliberazione del 15 maggio 2014 del Garante per la protezione dei dati personali con cui si adottano "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri soggetti obbligati". La legge 190/2012 in materia di anticorruzione costituisce un ulteriore tassello nel progetto di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione delle informazioni degli enti pubblici, introducendo aggiuntivi e rilevanti obblighi ed elevando i livelli di visibilità, nella convinzione che la trasparenza sia tra le principali armi con cui combattere il fenomeno della corruzione, che può trovare nella nebulosità di certi meccanismi organizzativi e decisionali un fertile terreno. Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Il decreto legislativo 97/2016, il cosidetto Freedom of Information Act (FOIA), ha modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituiti del suddetto "decreto trasparenza" ed in particolare il diritto di accesso. Le nuove linee guida emanate dall'l'Autorità Nazionale Anticorruzione: - con delibera 1309/2016 in data 28 dicembre 2016 recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 (Foia - Freedom of Information Act) - con delibera 1310/2016 in data 28 dicembre 2016 recanti indicazioni sull'attuazione degli pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016. Infine l'ANAC ha sottoposto alla valutazione degli organi competenti, per il preventivo parere, lo schema di linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, "obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 97/2016. 1.3. La trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, favorendo il controllo sociale sull'attività pubblica per mezzo di una sempre più ampia accessibilità e conoscibilità dell'operato dell'Ente. Secondo l'originario articolo 1 del decreto legislativo 33/2013, la "trasparenza" era intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali; la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali d'uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. In ogni caso, la trasparenza rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012. Secondo l'articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 97/2016: "La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.". In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte integrante del PTPC in questa "apposita sezione".

Si premette che il pilastro della strategia sulla Trasparenza è nel diverso rapporto che deve intercorrere fra amministrazione e cittadini; sono questi ultimi i "beneficiari" dell'attività dell'amministrazione; i







funzionari pubblici, sia quelli elettivi che quelli burocratici, gestiscono il potere nell'interesse della collettività e, in ultima analisi, quindi dei cittadini.

A costoro devono dar conto – è il dar conto che viene espresso in un felice vocabolo della tradizione anglosassone "accountability" e sono costoro che possono (e devono) chiedere ragione dell'operato dell'amministrazione.

Per strutturare questo diverso e nuovo rapporto amministrazione/cittadini è necessario capovolgere un'idea tradizionale con cui si è mossa fino a ieri l'amministrazione (quantomeno quella italiana) e cioè la riservatezza del suo agire; bisogna, invece, che l'attività amministrativa sia conoscibile dal cittadino, in quanto tale e non perché sia portatore di uno specifico interesse.

Questa esigenza si traduce, quindi nella necessità di massima trasparenza dell'azione amministrativa e, di conseguenza, nella piena accessibilità agli atti e alle informazioni in possesso del settore pubblico.

Infatti l'art. 1, del D.Lgvo n. 33/2013, rinnovato dal D.Lgvo n. 97/2013 prevede "La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti delle P.A., allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza realizza una misura di prevenzione della corruzione, in quanto consente il controllo, da parte dei cittadini e degli utenti, di tutto ciò che concerne l'organizzazione dell'ente e lo svolgimento delle attività istituzionali.

La trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità.

Con il Decreto Legislativo n. 33/2013 il nostro Paese ha previsto l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di dotarsi nei siti web di una apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" consentendo in questo modo ad ogni cittadino di avere a disposizione molte informazioni tramite una semplice connessione Internet. Nei mesi scorsi il decreto legislativo 97/2016 ha ampliato la possibilità di ricorrere ad un accesso civico generalizzato, con la facoltà di chiedere il rilascio di qualunque atto senza dover dimostrare l'esistenza di un interesse diretto.

Questa Amministrazione ha già provveduto, con direttiva n.56513 del 24 novembre 2016 emanata dal Direttore degli Uffici della Direzione Generale Avv.Ugo Galli, che è anche responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Arif Puglia, e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente in Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri contenuti-Corruzione, con la quale vengono impartite le dovute direttive applicative, ai sensi e per gli effetti del citato D.Lgvo n. 97/2016, ai Responsabili degli Uffici centrali, Sedi periferiche e Strutture Periferiche irrigua dell'Arif, alle quali con la presente Sezione per la Trasparenza e Integrità compiutamente si rimanda. In sintesi le novità di rilievo consistono nella possibilità di prevedere la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale. A fronte della rimodulazione della trasparenza on line obbligatoria l'art. 6 del D.Lgvo n. 97/2016 ha disciplinato un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati ed ai documenti delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.

Si richiamano infine i contenuti della deliberazione n. 105/2010 della CIVIT ora ANAC; della deliberazione n. 2/2012 della Civit; le linee guida previste dalla direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, le determinazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 28.10.2015 e n. 831 del 3 agosto 2016; la disposizione del Direttore generale dell'Arif prot. n. 17464 del 23.4.2015 di nomina del responsabile per la Trasparenza nella persona del Direttore degli Uffici della D.G. dell'Arif Avv. Ugo Galli.







PREMESSE E FINALITA'

Il Programma triennale della Trasparenza e l'integrità, previsto dall'art. 10, D.lgs 14 marzo 2013 n.33 e s.m.i. costituisce, anche secondo l'interpretazione dell'ANAC (deliberazione n. 50/2013), una sezione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione.

Da ciò discende che viene abrogata la norma che prevede un distinto Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità. La disposizione in sostanza recepisce le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione e specifica che il Programma per la Trasparenza è una sezione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e che la promozione della trasparenza è un obiettivo strategico per la performance organizzativa e individuale. Questo documento costituisce quindi apposita sezione (ALLEGATO B) per il periodo 2020-2022.

Esso, dà conto dello stato di attuazione delle attività programmate dal Piano 2017 -2018 -2019, e pone nuovi obiettivi per il triennio 2020 - 2021 - 2022.

C'è da dire che l'anno 2019 è stato un anno caratterizzato dal consolidamento delle iniziative avviate nel corso del 2014 in attuazione di provvedimenti normativi di primaria importanza sia per le loro finalità, sia per l'impatto organizzativo che comporta la loro attuazione all'interno della P.A. (la legge n. 190/2012, il D. Lgvo n. 33/213, il D. Lgvo n. 39/2013, il DPR n. 62/2013).

L'ARIF ha raccolto in pieno lo spirito della recente normativa che qualifica la trasparenza come strumento indispensabile per il perseguimento di tre finalità: incremento dell'efficienza delle Amministrazioni Pubbliche, maggiore trasparenza sull'organizzazione per favorire il controllo sociale sull'operato delle Amministrazioni Pubbliche; prevenzione della corruzione e dell'illegalità. Si evidenzia che in attuazione di quanto disposto dal DPR 16 aprile 2016 n. 62 l'ARIF ha adottato il proprio codice di comportamento.

Le recenti e numerose modifiche normative (art.1 comma15 L. n. 190/2012, D.Lgvo n. 33/2013 n. D.Lgvo 39/2013, ed in special modo il D.Lgvo n. 97/2016) impongono agli enti pubblici la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi in materia di accessibilità e trasparenza.

La trasparenza nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio, di protezione dei dati personali nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità, di uguaglianza di responsabilità, efficacia, efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione, favorendo il controllo sociale sull'attività pubblica per mezzo di una sempre più ampia accessibilità e conoscibilità dell'operato dell'Agenzia .

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art. 1, d,lgs n. 33/2013, rinnovato dal D.lgs. n. 97/2016 prevede:" La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

La trasparenza pertanto realizza una misura di prevenzione della corruzione, in quanto consente il controllo, da parte dei cittadini e degli utenti, di tutto ciò che concerne l'organizzazione dell'Ente e lo svolgimento delle attività istituzionali. E' uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità.







Da ciò discende, quindi, che il legislatore ha focalizzato già da tempo la necessità di rendere l'attività amministrativa della Pubblica Amministrazione improntata a canoni di trasparenza e accessibilità dei dati.

Infatti l' art. 14 del D.Lgvo n. 150 del 2009 (cosiddetto decreto Brunetta) reca una precisa definizione della trasparenza, da intendersi come accessibilità totale, attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Inoltre le informazioni pubblicate sul sito devono essere accessibili, complete, integre e comprensibili e i dati devono essere pubblicati in modo da consentire una facile lettura.

A seguito del predetto intervento normativo si sono succeduti diversi orientamenti tesi all'applicazione dello stesso conl'emanazione:

- a) della deliberazione n. 105/2010 della CIVIT inerente le linee guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità che indica il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del medesimo;
- b) della deliberazione n. 2/2012 della CIVIT che in particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuate dalla CIVIT ad Ottobre 2011;
- c) della deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali e definisce le linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi;
- d) della deliberazione del 15 maggio 2014 del garante con cui si adottano le linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi;

La legge 190/2012 in materia di anticorruzione relativamente agli obblighi di pubblicità e diffusione delle informazioni degli Enti pubblici, introduce aggiuntivi e rilevanti obblighi nella convinzione che la trasparenza sia tra i principali strumenti con cui combattere il fenomeno della corruzione.

Il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (art. 2) individua gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione. Ai fini del presente decreto per pubblicità si intende la pubblicazione, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione e identificazione.

Come già detto sopra il D.lgs del 25 maggio 2016 n. 97 emana norme inerenti la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza.

La trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'A.R.I.F. ed è funzionale a tre scopi:

- sottoporre ad un controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della cosa pubblica per consentirne il miglioramento;
- assicurare la conoscenza, da parte dell'utenza, dei servizi resi dall'Agenzia, delle sue caratteristiche qualitative e quantitative, nonché delle sue modalità di erogazione;
- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità dell'operato pubblico.





la

Infine sono da tenere in debita considerazione le nuove linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e precisamente la delibera 1309/2016 recanti indicazioni operative ai fini delle definizioni delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico e la delibera 1306/2016 recanti indicazioni sull'attuazione della pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgvo n. 33/2013 come modificato dal D.Lgvo n. 97/2016.

ATTIVITA' POSTA IN ESSERE SULLA BASE DEL CRONO PROGRAMMA 2019

Tutta la specifica attività in materia di Trasparenza è stata coordinata dall'Avv. Ugo Galli, Responsabile per la Trasparenza. L'attività svolta nel corso dell'anno 2019 ha consentito di conseguire un considerevole incremento delle attività di pubblicazione ed una maggiore diffusione della cultura della trasparenza all'interno dell'ARIF. In particolare si è potuto rilevare il consolidamento e l'inoltro dei dati da parte degli Uffici dei dati per la loro pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, comma 7 della legge 6.11.2012 n. 190, ha svolto ,Ex art. 43 del D.Lgvo n. 33/2013 come modificato ed integrato dall'art. 41 del D.Lgvo 97/2016, anche le funzioni di Responsabile per la Trasparenza che svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando alla Direzione Generale, all'OIV, all'Autorità nazionale anticorruzione e all'ufficio per i procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento. Egli altresì:

- provvede all'aggiornamento del programma triennale;
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;
- in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi all'ufficio di disciplina;

I responsabili di sede, struttura e/o degli uffici garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce, inoltre, un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti dalla normativa internazionale, nonché dalla recente normativa in materia (Legge 190/2012).

Art. 14 del D.Lgvo n. 33/2013 come modificato dall'art. 14 D.Lgvo n. 97/2016 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico- con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i seguenti documenti e informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'art. 2 della legge 5 luglio 1982 n. 441
- Art. 15 del D. Lgvo n. 33/2013 come modificato ed integrato dall'art. 14 D.Lgvo n. 97/2016:







- Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza statuisce che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ed aggiornare le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali, collaborazione e consulenza:
- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae:
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato le dichiarazioni di cui all'art. 2 della legge 5 luglio 1982 n.441;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'art. 2 della legge 5 luglio 1982 n. 441

VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA SANZIONI ex art. 46

Per quanto concernono le sanzioni previste dal D.Lgvo n. 33/2013 come modificato ed integrato dall'art. 46 del D.Lgvo n. 97/016 si deve tener conto che:

- 1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell' ARIF e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
- 2. Il responsabile della trasparenza non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, se prova che tale adempimento è dipeso da causa da lui non imputabile.

SANZIONI PER CASI SPECIFICI ex art. 47

Invece le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici, di cui al D.Lgvo n. 33/2013 come modificato dall'art. 47 del D.Lgvo n. 97/2016 prevedono che la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione. Si richiama altresì il contenuto dell'art. 47 comma 1bis, del D.Lgvo n. 97/0216, il quale stabilisce che le sanzioni di cui ai comma 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

IL DIRITTO ALLA CONOSCIBILITÀ

Chiunque ha diritto di accedere direttamente ed immediatamente al sito istituzionale dell'Ente. L'Arif Puglia si impegna a promuovere ed a valorizzare il sito istituzionale ed a pubblicizzare, con le forme ritenute più idonee, le modalità di accesso.

Per quanto sopra il principio di trasparenza pubblica ha ampliato l'obbligo di pubblicazione sui siti istituzionali di tutti i documenti, le informazioni e i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di riutilizzarli con il solo vincolo di citare la fonte e rispettarne l'integrità.







TRASPARENZA E NUOVA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

A seguito dell'entrata in vigore il 25 maggio 2018 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) e il 19 settembre 2018 del d.lgs 10.8.2018 n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, sono stati richiesti chiarimenti all'Autorità sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs 33/2013.

Occorre evidenziare quindi che il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto questa Agenzia, prima di mettere a disposizione sul proprio sito web istituzionale dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verificherà che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Tale attività di pubblicazione dei dati sul sito web istituzionale dell'Arif per finalità di trasparenza, avverrà nei rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti nell'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679, e si atterrà ai principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati (minimizzazione dei dati) e a quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Inoltre, in applicazione dell'art. 7 co.4 del d,lgs 33/2013 e s.m.i. questa Agenzia terrà conto che "nel casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti e documenti, provvederà a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione". L'esigenza, pertanto è quella di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD)

Con deliberazione del Direttore generale pro-tempore n. 309 del 19.11.2015 veniva approvato il Manuale di conservazione dei documenti informatici, redatto ai sensi dell'art. 8 del DCCM 3.12.2013 in cui era previsto la Protezione dei dati personali e le relative modalità di protezione. Con il medesimo atto si provvedeva alla nomina del Responsabile (ora in quiescenza) e del dipendente collaboratore. Il RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'Amministrazione poiché è chiamato a fornire conoscenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia dei dati personali.

RAPPORTI TRA RPCT E RDP

Resta fermo che, per le questioni di carattere generale, riguardanti la protezione dei dati personali, il RDP costituisce in questa Agenzia una figura di riferimento anche per il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni.

Nel caso di istanze di riesame delle decisioni sull'accesso civico generalizzato, il RPCT si può avvalere, se ritenuto necessario, di un supporto del RDP nell'abito della collaborazione interna tra gli Uffici ma limitatamente a profili di carattere generale.

37







L'ACCESSO CIVICO

Tra le novità introdotte dal d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., una delle principali riguardava l'istituto dell'accesso civico (art. 5) quale strumento giuridico attraverso il quale il cittadino può vigilare, consultando il sito istituzionale, sul rispetto dell'obbligo di pubblicazione degli atti, dati ed informazioni, attraverso le quali l'attività amministrativa dell'Ente viene resa "trasparente" alla propria comunità anche in riferimento all'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il d.lgs. n. 97/2016, con il suo articolo 9 ha introdotto un diritto di accesso civico più ampio di quello contenuto nell'articolo 5 del d.lgs. n. 33/2013, richiamando quello tipico degli ordinamenti giuridici dell'area anglosassone, il FREEDOM OF INFORNATIONACT (FOIA).

Quindi a seguito delle modifiche legislative intervenute in tela di accesso di cui al d.lgs. n. 97/2016 che ha modificato l'art. 5 d,lgs n. 33/0213 sussistono le seguenti tre distinte tipologie di accesso:

- 1) accesso documentale ai sensi L. 241/1990) che riguarda gli atti per cui esiste in "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto l'accesso"
- 2) accesso civico (ai sensi del d.lgs m. 33/2013 art. 5 comma 1) che riguarda gli atti oggetto di obbligo di pubblicazione obbligatoria;
- 3) accesso generalizzato (ai sensi d.lgs n. 33/2013 art. 5 comma 2) in virtù del quale "chiunque ha diritto di accedere ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tute la di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis"
- Si precisa che resta ferma ed autonoma la disciplina dell'accesso agli atti di gara, come specificatamente regolamentata dall'art. 53 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici d.lgs. n. 50/2016. Lo strumento dell'accesso civico è disciplinato pertanto dall'art. 5 del Decreto legislativo 33/2013 come modificato ed integrato dall'art. 2, 2-bis, art. 3, art. 4bis, art. 5, art, 5bis, art. 5ter, del più volte citato D.Lgvo n. 97/2016 ai quali si rimanda ed è finalizzato alla tutela del diritto alla conoscibilità. Riconosce infatti a chiunque il diritto di richiedere la pubblicazione di quei documenti, dati e informazioni per i quali essa è obbligatoria e, per qualsiasi motivo, sia stata indebitamente omessa:

chiunque pertanto può vigilare, attraverso il sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma anche sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e deve essere inoltrata al responsabile della trasparenza della A. R. I. F., che si pronuncia sulla stessa.

L'A.R.I.F, entro 30 giorni, è tenuta a procedere alla pubblicazione sul sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e a trasmetterlo contestualmente al richiedente o a dare comunicazione allo stesso dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui quanto richiesto risultasse già pubblicato, al richiedente è comunicato il relativo collegamento ipertestuale.

L'accesso civico differisce, sia per l'ambito soggettivo che per i contenuti, dal diritto generale di accesso ai documenti amministrativi ex articolo 22, comma l, legge 241/1990, perchè molto più ampio. Il diritto di accesso di cui alla legge 241, che non viene sostituito dall'accesso civico si esercita con la visione o l'estrazione di copia dei documenti amministrativi da parte di un soggetto portatore di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, mentre l'accesso civico non necessita di particolare legittimazione e riguarda un amplissimo numero di informazioni e dati ai sensi del decreto legislativo 33 del 2013.

La tutela del diritto di accesso civico è devoluta alla giurisdizione amministrativa e disciplinata dal Codice amministrativo; è prevista, tra l'altro, la possibilità di stare in giudizio personalmente, senza l'assistenza legale, nell'udienza di trattazione in camera di consiglio, nonché l'applicazione del rito in materia di accesso ai documenti amministrativi.







Il richiedente, nei casi di ritardo o mancata risposta, può comunque ricorrere al titolare del potere sostitutivo che ciascuna amministrazione è tenuta a individuare (ex articolo 2, comma 9-bis, della legge 241/1990) per la conclusione, su segnalazione del privato, di quei procedimenti non definiti nei termini di legge.

Sulla regolare attuazione dell'accesso civico è chiamato a vigilare il Responsabile per la trasparenza e l'integrità, che, a seguito della richiesta di accesso, ha l'obbligo espresso di:

- segnalare l'inadempimento, o l'adempimento parziale, dell'obbligo di pubblicazione, all'ufficio competente per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare;
- segnalare l'inadempimento agli organi preposti ed all'OIV.

Si rimanda infine all'art. 5 – bis per quanto concerne i limiti e le esclusioni all'accesso civico.

LIMITI ALLA TRASPARENZA

Per controbilanciare le esigenze di diffusione dei dati inerenti l'attività amministrativa con il diritto alla protezione dei dati dei singoli soggetti, il Garante della privacy è intervenuto con la formulazione di un parere sul testo normativo.

Pertanto non è possibile pubblicare e rendere noti (art. 4 comma4):

- 1.i dati personali non pertinenti;
- 2. i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità di pubblicazione;
- 3. non sono pubblicabili le notizie di infermità, impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro del dipendente pubblico;
- 4. non sono nemmeno pubblicabili le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le suddette informazioni.

L'accesso di cui all'art. 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, in diritto d'autore e i segreti commerciali.

L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5-bis del d.lgs n. 33/2013, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

OBIETTIVI DI TRASPARENZA

L'Arif Puglia ritiene che la trasparenza sia la misura principale per contrastare il fenomeno corruttivo definito dalla legge 190/2012.

Pertanto intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:

- la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;
- il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico come potenziato dal d.l.gvo n. 97/2016
- quale diritto riconosciuto a cinque di richiedere documenti, informazione e dati;
 - aumento del flusso informativo interno all'Ente;
 - ricognizione e utilizzo delle banche dati e degli applicativi già in uso al fine di identificare eventuali, ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto;
 - progressiva riduzione dei costi relativi all'elaborazione del materiale soggetto agli obblighi di pubblicazione.

Obiettivi di trasparenza nell'arco triennale di vigenza della presente sezione sono:

- implementazione dei nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione di dati;
- implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali vige l'obbligo di pubblicazione;







- rilevazione automatica del livello di soddisfazione degli utenti per mettere meglio a fuoco i bisogni informativi degli stakeholder interni ed esterni all'A R I F;

SOGGETTI COINVOLTI

Le recenti e numerose modifiche normative nell'ambito del vasto progetto di riforma della P.A. impongono agli enti locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi in materia di accessibilità e trasparenza.

Pertanto al processo di formazione e di attuazione della presente sezione concorrono soggetti diversi ciascuno dei quali è chiamato ad intervenire nelle differenti fasi dello stesso processo.

L'A R I F indirizza le attività volte alla elaborazione ed aggiornamento del programma che adotta annualmente entro il 31 gennaio o con atto separato o nell'ambito del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Il Responsabile Anticonuzione e della Trasparenza, Ugo Galli — Direttore degli uffici della Direzione generale - avvalendosi della collaborazione di una struttura adeguata, ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e aggiornamento del Programma curando, a tal fine, il coinvolgimento delle strutture interne, settori, uffici, alle quali competono l'individuazione dei contenuti dello stesso. Il responsabile ha il compito di vigilare sull'adempimento da parte dell'A.R.I.F. degli obblighi di pubblicazione, e, pertanto, sull'attuazione del programma, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

I Dirigenti dell'Arif devono garantire il tempestivo, contestuale e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini previsti dalla legge.

Il responsabile del sito istituzionale dell'Ente coincide con il Direttore Generale.

Il Responsabile del procedimento nominato per ogni deliberazione e determinazione dirigenziale assunta, ha l'obbligo di pubblicazione dei contenuti sul sito web: ha anche il compito di assicurare la qualità, la correttezza formale e l'aggiornamento dei contenuti presenti sul sito istituzionale dell'A.R.I.F.

Infine il Responsabile Anticorruzione e della Trasparenza, come sopra individuato, ha il compito

- a) provvedere all'aggiornamento del PTCP e della sezione dedicata alla trasparenza;
- b) controllare il corretto adempimento da parte dell'Arif degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa:
- c) verificare la tempestiva pubblicazione da parte dell'Ufficio preposto alla gestione del sito.

RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI

Il gruppo dei referenti della trasparenza, composto dai dirigenti dell'Arif e dai Responsabili degli uffici centrali e periferici di questa Agenzia devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare. La mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni costituisce eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'A.R.I.F. e violazione degli standard qualitativi ed economici, ed è valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale. Tale responsabilità è temperata dalla possibilità per il responsabile di esimersene dimostrando di essere stato nell'impossibilità di adempiere all'obbligo di cui è gravato.

"A.R.I.F. TRASPARENTE" DATI

I Dirigenti, ciascuno per le funzioni, compiti e servizi assegnati e per quanto di competenza, pubblicano nella sezione denominata "ARIF trasparente" del sito web istituzionale, le informazioni, dati e documenti sui cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgvo n. 33/2013 come modificato ed integrato dal D.Lgvo n. 97/2016. E' stata emanata direttiva circa la ristrutturazione







dell'Allegato "A" del sito istituzionale dell'Arif Puglia con l'aggiornamento di nuove sottosezioni così come previsto dall'art. 9 D.Lgvo n. 97/2016.

Ai sensi del successivo art. 9 bis sono stati effettuati nel sito istituzionale dell'Arif i collegamenti ipertestuali alle relative banche dati (Perla PA, SICO, Archivio contratti del settore pubblico, Patrimonio della PABDNCP, Servizio Contratti Pubblici).

Sul sito sono presenti anche informazioni non obbligatorie, ma ritenute utili per il cittadino. L'elenco del materiale soggetto a pubblicazione obbligatoria, con l'indicazione del settore cui compete l'individuazione e produzione dei contenuti, i termini di pubblicazione e i tempi di aggiornamento sono indicati nell'allegato. Essi sono inseriti ed aggiornati direttamente dalle strutture organizzative, sotto la responsabilità diretta dei titolari di posizione organizzativa che provvedono a verificarne la completezza e la coerenza con le disposizioni dei dirigenti ovvero di legge. La pubblicazione online avviene in modo automatico, se i dati provengono da database o applicativi ad hoc. In caso di inserimento manuale del materiale sul sito, la pubblicazione on line deve essere compiuta dai competenti uffici nelle sezioni di loro competenza.

Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy.

USABILITÀ E COMPRENSIBILITÀ' DEI DATI

Le Direzioni Centrali e le strutture periferiche e gli uffici devono curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto. In particolare, i dati e i documenti devono essere pubblicati in aderenza alle seguenti caratteristiche: caratteristica dati e note esplicative completi ed accurati

I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e comprensibili.

Il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente. Pertanto occorre:

- evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di dati in punti diversi del sito, che impedisca e complichi l'effettuazione di calcoli e comparazioni;
- selezionare e elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati finanziari e bilanci) in modo che il significato sia chiaro ed accessibile anche per chi è privo di conoscenze specialistiche;
- aggiornati, ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, ove ricorra l'ipotesi;
- tempestivi, la pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile fruizione dall'utente;
- in formato aperto ovvero le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni sono riportate.

MONITORAGGIO E CONTROLLO

Per quanto concerne l'esecuzione delle attività programmate il Responsabile Anticorruzione e della Trasparenza coordina il seguente sistema di monitoraggio, costituito dalle sotto indicate fasi.

Il coinvolgimento dei dirigenti che devono:

- a) predisporre rapporto annuale al fine di monitorare sia il processo di attuazione del Programma, sia l'utilità ed usabilità dei dati inseriti.
- I dirigenti possono individuare tra il personale assegnato, l'ufficio diretto a curare il suddetto monitoraggio per le pubblicazione sul sito;
- b) predisporre una relazione riassuntiva annuale da inviare contestualmente al rapporto di cui sopra, all'OIV il quale la utilizzerà per la propria attività di verifica, per l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza e, per segnalare eventuali inadempimenti. rapporto e la relazione riassuntiva annuale devono essere inviati direttamente dai Dirigenti al Responsabile della trasparenza e all'OIV.





GIORNATE DELLA TRASPARENZA

Avvalendosi della collaborazione del Responsabile della trasparenza e dei Dirigenti, L'Arif può realizzare almeno una Giornata della Trasparenza.

Durante tale giornata vengono illustrate ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti portatori di interessi (cd stakeholder) le iniziative assunte dall'A.R.I.F. ed i risultati dell'attività amministrativa nei singoli settori, con particolare rilievo a quelli che hanno valenza esterna.

Dello svolgimento di tale attività e dei suoi esiti viene data ampia notizia tramite il sito internet dell'A.R.I.F.

ACCESSO CIVICO

In esecuzione della normativa sopra indicata, relativa alla sezione dedicata all'accesso civico, e' stata attivata nella sezione Amministrazione Trasparente la procedura online finalizzata all'esercizio dell'Accesso Civico da parte dei cittadini, così come disposto dall'art. 5, comma 3, del D. Lgvo 33/2013 e dagli artt. 2, 2-bis, 3, 5, 5-bis del D.Lgvo n. 97/2016, unitamente al modello di richiesta.

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Per l'anno 2020 sono state organizzate giornate dedicate a tali tematiche.

DECORRENZA E DURATA DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE.

- 1. I documenti, contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale e mantenuti aggiornati da parte delle Direzioni e/o strutture periferiche dell'Arif.
- 2. I dati, le informazioni ed i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla legge.
- 3. Scaduti i termini di pubblicazione sono conservati e resi disponibili nella sezione del sito di archivio.

ADEGUAMENTI DEL PIANO E DEL PROGRAMMA

Il Presente Piano triennale di prevenzione della corruzione ed il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità potranno essere adeguati ed aggiornati in aderenza ad eventuali nuovi indirizzi e necessità.

ENTRATA IN VIGORE

Il Presente Piano e Programma diviene efficace in coincidenza con la data di pubblicazione della deliberazione di approvazione.

TEMPI DI ATTUAZIONE

L'attuazione degli obiettivi previsti per il triennio si svolgerà entro le date previste nel presente programma, come di seguito indicato:





Anno 2020

- inserimento della Sezione del Programma per la Trasparenza entro il 31 gennaio 2020, nel Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022;
- pubblicazione avviso ai cittadini associazioni utenti ecc., concernente le proposte per l'adozione del programma per la Trasparenza;
- l'amministrazione valuterà l'opportunità, ove lo ritenga, di fissare appositi incontri entro il 30 giugno 2020 con associazioni locali, consumatori, organizzazioni sindacali per la presentazione del presente programma e del piano di prevenzione della corruzione ed eventualmente organizzare apposite giornate espressamente dedicate alla Trasparenza.

Anno 2021

- aggiornamento della Sezione del Programma per la Trasparenza entro 31 gennaio 2021, nel Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza";
- studio ulteriori applicativi interattivi entro 31 dicembre 2021;
- pubblicazione avviso ai cittadini associazioni utenti ecc., concernente le proposte per l'adozione del programma per la Trasparenza;
- -l'amministrazione valuterà l'opportunità, ove lo ritenga, di fissare appositi incontri entro il 30/06/2021 con associazioni locali, consumatori, organizzazioni sindacali per la presentazione del presente programma e del piano di prevenzione della corruzione ed eventualmente organizzare apposite giornate espressamente dedicate alla Trasparenza.

Anno 2022

- aggiornamento della sezione del programma per la trasparenza entro 31 gennaio 2022;
- impostazione sistema rilevazione automatica del livello di soddisfazione di alcuni servizi resi dall'Ente entro il 31 dicembre 2022;
- pubblicazione avviso ai cittadini associazioni utenti ecc., concernente le proposte per l'adozione del programma per la Trasparenza;
- l'amministrazione valuterà l'opportunità, ove lo ritenga, di fissare appositi incontri entro il
- 30 giugno 2022 con associazioni locali, consumatori, organizzazioni sindacali per la presentazione del presente programma e del piano di prevenzione della corruzione ed eventualmente organizzare apposite giornate espressamente dedicate alla Trasparenza.

OBBLIGHI

Lo strumento con il quale l'A.R.I.F. intende avvalersi per instaurare un rapporto più vicino ed efficiente con i cittadini e l'utenza è quella di diffondere le informazioni relative ai propri servizi ed alla propria attività attraverso il sito web. Sul sito sono già presenti dati e informazioni pubblicati sulla base della recente normativa in materia che dovranno essere incrementati e aggiornati a quanto previsto dal D.Lgs 33/2013.

Il suddetto piano elaborato ed integrato con il piano anticorruzione e con tutti gli obblighi collegati alle ultime disposizioni di legge riferite in materia, valido per gli anni 2020 - 2022, organizzato esattamente secondo lo schema di cui alla Tabella1 allegata al D.Lgvo n.33/2013 dovrà contenere i documenti, le informazioni e i dati di cui al medesimo provvedimento di legge.





MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

Personale

Principali Attività esposte a rischio corruzione	Rischio specifico da prevenire	Processi esposti a rischio di corruzione	Uffici/strutture interessate	Misure di prevenzione adottate	Ulteriori misure da adottare
-Concorsi e prove selettive per l'assunzione de personale e progressioni di carrieragestione del personale	-ampia discrezionalità nella scelta dei criteri e nella valutazione dei candidati. Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire singoli candidati - incarichi con probabile conflitto di interessi con le attività dell'ARIF - riconoscimento di vantaggi economici di varia natura	-assunzioni e progressioni interne del personale. -incarichi di lavoro autonomo. -elaborazione cedolini -liquidazione missioni -gestione di istituti contrattuali (buoni pasto straordinari ecc.) -autorizzazioni incarichi esterni -Conferimento incarichi dirigenziali	-Ufficio del personale (singoli dipendenti, responsabili, dirigenti) -Responsabili di risorse umaneUfficio paghe (singoli dipendenti, responsabili) -Ufficio ragioneria (singoli dipendenti, responsabili) -Commissioni di concorso e/o valutazione -Direzione amministrativaDirezione Degli Uffici della Direzione Generale - Direzione Generale	gestione delle risorse umane. - Accertamento di eventuali condizioni di incompatibilità. -Trasparenza e imparzialità nella selezione Rendicontazione sulle spese del personale. -Codice di comportamento dei dipendenti -Comunicazione al Dipartimento	-Emanazione linee di indirizzo sul conflitto di interessi dei collaboratori esterni e sulle autorizzazioni agli incarichi esterni dei dipendenti. - scelta dei componenti interni delle commissioni di concorso attraverso sorteggio. -Controlli a campione sulle missioni comprese indennità di trasferta per gli incaricati di collaborazione e consulenze. Istituzione del criterio della rotazione, laddove possibile nelle attività a maggior rischio di corruzione.







VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO Probabilità X impatto = 3x1=3

Forniture Principali Attività esposte a rischio corruzione	Rischio specifico da prevenire	Processi esposti a rischio di corruzione		Misure di prevenzione adottate	Ulteriori misure da adottare
Forniture di beni, servizi e lavori	discrezionalità nella scelta del contraente per l'affidamento di lavori forniture e servizi con riferimento alle procedure di scelta ai sensi del codice dei contratti pubblic relativi ai lavori servizi e forniture di cui al D.Lgs 12/4/2006 n. 163. - incarichi con probabile conflitto di interessi con le attività dell'ARIF. Frazionamento surrettizio. Mancata definizione dei criteri per le offerte economicamente più vantaggiose. Riconoscimento di vantaggi economici di varia natura	-Predisposizione atti di gara (specifiche tecniche e criteri premianti per la scelta del contraente) -valutazione delle Commissioni giudicatrici -Affidamenti diretti sulla base di valutazioni soggettive -Vigilanza sull'esecuzione dei contratti (gestione subappalti, verifica SAL, collaudi, rilevazioni inadempimenti) -Autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture -Gestione attività economali. -Gestione del patrimonio	-Ufficio attività negoziali; Servizi Tecnici; (singoli dipendenti e Responsabili) -Strutture provinciali (singoli dipendenti e Responsabili) -Direttore Amministrativo -Direttore Tecnico -Componenti delle commissioni divalutazione. -Responsabili del procedimento -Direttore dei lavori -Direttore Generale	forniture di beni e servizi (DDG n. 179 del 27/9/2012) - Utilizzo de mercato elettronico (EMPULIA, ME.PA. CONSIP). -Ampliamento de ricorso "all'offerta più bassa" anche quando la legge consente l'affidamento diretto - Separazione di competenze tra titolare del potere decisionale e di spesa	sulle attività di acquisto dell'Agenzia, con particolare riferimento alle modalità di scelt del contraente. Relazioni illustrative alla progettazione de





VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO probabilità X impatto =3x1=3

Altre attività

Principali Attività esposte a rischio corruzione	Rischio specifico da prevenire	Rischio specifico da prevenire	Uffici/strutture interessate	Misure di prevenzione adottate	Ulteriori misure da adottare
Assegnazione di piantine forestali	Valutazione delle richieste con ampio margine di discrezionalità	-Assegnazione di piantine -Consegna di piantine forestali	Personale addetto alla consegna delle piantine forestali (addetti, responsabili/referenti dei vivai Responsabili strutture provinciali) - Direzione Tecnica Direzione Generale - Direzione Amministrativa	Linee guida sulla produzione vivaistica. Controllo sui versamenti effettuati. Fatturazione	Emanazione di regolamento delle assegnazioni di piantine forestali con particolare riferimento alle assegnazioni gratuite. Adozione di sistemi di riscontro tra piantine consegnate e fatture emesse
Vendita di prodotti dei bosco (legna semi ecc)		Bandi di gara Individuazione dei criteri per la scelta della migliore offerta		Verifica dei versamenti effettuati	Emanazione di regolamento pe la vendita de prodotti de bosco
	Valutazione delle richieste posizioni con ampio margine di discrezionalità	Concessioni	Personale impiegato nei cantieri forestali (addetti responsabili/referenti di cantiere) Responsabili delle strutture provinciali Direzione tecnica Direzione Generale Direzione Amministrativa	Verifica dei versamenti effettuati	Emanazione d regolamento pe la raccolta d legna secca
Erogazione di acqua per uso irriguo e zootecnico		richieste di	Personale impianti irrigui (addetti e Responsabili/referenti) Responsabili strutture provinciali Direzione Tecnica Direzione Generale Direzione Amministrativa	Verifica dei versamenti effettuati. Fatturazione	Adozione di sistemi di riscontro tra costi energetici ed erogazioni fatturate

VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO Probabilità per impatto = 2x2=4